

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

66^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1972

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SPATARO
e del Vice Presidente VENANZI

INDICE

CONGEDI Pag. 3115

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3115
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 3115
Presentazione e richiesta di dichiarazione di urgenza:
PRESIDENTE 3150
GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* 3150

Discussione:

« Modificazioni al Codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti » (561); « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi » (404), d'iniziativa del senatore Martinazzoli; « Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva » (414), d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori; « Modificazione all'articolo 277 del Codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria » (489), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale » (22), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori:

FILETTI 3143
GALANTE GARRONE 3148

Seguito della discussione:

« Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (317), d'iniziativa del senatore Marcora e di altri senatori; « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (430), d'iniziativa del senatore CiPELLINI e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 317:

ANTONICELLI Pag. 3118, 3140
ARNONE 3116 e *passim*
BACCHI 3130
BONALDI 3137
BRUNI 3117, 3119
CIPELLINI 3127
GARAVELLI 3139
NENCIONI 3118, 3124
PECCHIOLO 3133
PELIZZO 3128
PIRASTU 3125
ROSA, *relatore* 3116 e *passim*
TANASSI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa* 3116 e *passim*
VENANZETTI 3118 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 3151

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i senatori: Mazzarolli per giorni 1 e Vernaschi per giorni 2.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PELLEGRINO, ABENANTE, LUGNANO, ADAMOLI, CAVALLI, SEMA, FERMARIELLO, BRUNI, MARANGONI. — « Modificazioni al Codice della navigazione » (625);

PELLEGRINO, LUGNANO, ABENANTE, ADAMOLI, CAVALLI, BRUNI, SEMA, MARANGONI, FERMARIELLO. — « Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal Codice della navigazione » (626);

ARCUDI, ABIS, CASSARINO, COLELLA, COSTA, SANTALCO. — « Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia » (627).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati **ZANIBELLI** ed altri. — « Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio » (586), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª, della 7ª e della 10ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (317), d'iniziativa del senatore **Marcora** e di altri senatori;

« Riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza » (430), d'iniziativa del senatore **Cipellini** e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Approvazione del disegno di legge n. 317

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza », di iniziativa del senatore **Marcora** e di altri senatori, e: « Riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza », di iniziativa del senatore **Cipellini** e di altri senatori, per i quali è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che sono stati approvati i primi sette articoli del disegno di legge n. 317. Si dia pertanto lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore **Arnone** e da altri senatori.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art.

« Coloro i quali falsamente dichiarino di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1 sono puniti con la reclusione da tre a sei mesi ».

7.0.1 A R N O N E , S I G N O R I , G A T T O Vincenzo,
C I P E L L I N I , G R O S S I , F E R R A L A S C O ,
B E R M A N I , S T I R A T I

A R N O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R N O N E . Signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè. Si tratta semplicemente della pena da comminare a chi falsamente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R O S A , *relatore.* La Commissione è contraria.

T A N A S S I , *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Arnone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 8.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o ser-

vizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma preecedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

8.5 A R N O N E , S I G N O R I , G A T T O Vincenzo,
C I P E L L I N I , G R O S S I , F E R R A L A S C O ,
B E R M A N I , S T I R A T I

Al primo comma, sostituire le parole: « A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile », con le altre: « Agli obiettori di coscienza destinati al servizio civile sostitutivo ».

8.4 V E N A N Z E T T I

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « servizio militare non armato o ».

8.1 A L B A R E L L O , B R U N I , P E C C H I O L I , P E L U S O ,
P I R A S T U , S P E C C H I O , S G H E R R I

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « o servizio sostitutivo civile ».

8.3 N E N C I O N I , B A C C H I , T E D E S C H I M a r i o ,
T A N U C C I N A N N I N I , E N D R I C H

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 e, inoltre, decade dei benefici previsti dalla presente legge ».

8.2 PIRASTU, BRUNI, PECCHIOLI, ALBARELLO, PELUSO, SPECCHIO, SGHERRI

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 8.4, 8.1 e 8.3 sono preclusi.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, desidero dire soltanto che considero l'emendamento 8.2 già illustrato proprio in rapporto alle considerazioni che facevo stamane sull'emendamento 7.4. Si tratta in sostanza della diminuzione delle pene previste anche in questo articolo per ragioni che mi sembrano evidenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

ROSA, *relatore*. La Commissione è contraria.

TANASSI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Arnone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Pirastu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 9.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

9.2 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Mario, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Sopprimere l'articolo.

9.3 VENANZETTI

Sopprimere l'articolo.

9.4 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo, CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO, BERMANI, STIRATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In tempo di guerra gli obiettori di coscienza possono essere adibiti anche in zone di operazione all'assistenza dei feriti ».

9.5 ANTONICELLI, OSSICINI, GALANTE GARRONE, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, PARRI, CORRAO, BONAZZI

Sopprimere le seguenti parole: « servizio militare non armato o ».

9.1 ALBARELLO, BRUNI, PELUSO, PIRASTU, PECCHIOLI, SGHERRI, SPECCHIO

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, il nostro emendamento 9.2 tendente a sopprimere l'articolo 9 aveva un senso nella visione organica dell'insieme degli emendamenti perchè avevamo proposto l'emendamento all'articolo 5 che a questo emendamento dava un significato. Caduto quell'emendamento, noi ritiriamo questo perchè non ha più significato. Anzi, giacchè ho la parola, voglio dire che proprio nella logica dei nostri emendamenti noi voteremo a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Penso che anche il senatore Venanzetti e il senatore Arnone siano del parere che i loro emendamenti soppressivi non abbiano più significato dopo l'approvazione dell'articolo 5.

VENANZETTI. Infatti, signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.3.

ARNONE. Anch'io ritiro l'emendamento 9.4.

ANTONICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè l'inciso contenuto nel testo dell'articolo: « anche se si tratti di attività pericolose » può assumere un significato quasi persecutorio e comunque non è chiaramente definito, ho ritenuto utile proporre la seguente dizione: « possono essere adibiti anche in zone di operazione all'assistenza dei feriti ». Infatti nelle zone di retrovia è naturale che questo accada, ma nelle zone di operazione, cioè più pericolose, la assistenza ed anche la ricerca dei feriti ha indubbiamente carattere di una certa pericolosità.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.1, presentato dal senatore Albarello e da altri senatori, è precluso.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 9.5.

ROSA, relatore. La Commissione è contraria.

TANASSI, Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Antonicelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 10.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

10.2

VENANZETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il servizio civile è equiparato agli effetti del trattamento economico a quello militare.

Valgono per il rinvio del servizio civile le norme per il rinvio del servizio militare ».

10.3

ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,
CIPPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,
BERMANI, STIRATI

Sostituire le parole: « civile, penale, amministrativo, disciplinare » *con le altre:* « civile e amministrativo ».

10.1 PIRASTU, PECCHIOLI, PELUSO, SGHERRI, ALBARELLO, BRUNI, SPECCHIO

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, insisterei sulla richiesta di sopprimere l'articolo per il semplice fatto che la formulazione dell'articolo 10, anche nella logica degli articoli che sono stati approvati in precedenza, non riesco a vedere come potrà poi in pratica trovare effettiva applicazione; perchè cosa significa che qualora il giovane opti, come abbiamo approvato negli articoli precedenti, per il servizio sostitutivo civile è equiparato ai cittadini che prestano il normale servizio militare ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, « disciplinare »? Che senso ha questa dizione « disciplinare » nel momento in cui l'obiettore di coscienza avrà optato per il servizio sostitutivo civile? A quale autorità civile si riferisce questo aspetto di permanenza di una disciplina? In alcuni casi gli enti in cui saranno stati utilizzati gli obiettori di coscienza possono essere, come indicato dagli articoli della legge, anche enti ospedalieri ad esempio o altri. Per cui non vedo quale autorità civile potrebbe sussistere con questa formulazione dell'articolo.

ARNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNONE. Anche noi, signor Presidente, saremmo stati d'accordo a sopprimere l'articolo ma ci pare che debbano essere mantenute invece le parole che esprimono questo concetto, cioè « Il servizio civile è equiparato agli effetti del trattamento economico a quello militare », perchè anche questo potrebbe essere un deterrente per i furbi e per gli scaltri. Abbiamo aggiunto poi che per il rinvio del servizio civile dovrebbero valere le stesse norme che attualmente vi-

gono per il rinvio del servizio militare. Ma soprattutto il primo comma ci sembra importante.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 è ispirato dalle stesse preoccupazioni che esprimeva poc'anzi il collega Venanzetti. Infatti, così come è stata approvata finora la legge, pensiamo che l'obiettore di coscienza si trova di fronte all'alternativa di scegliere tra il servizio militare disarmato e il servizio civile sostitutivo. A questo punto l'articolo 10 al nostro esame recita che i giovani che sono ammessi ad avvalersi delle disposizioni della legge, cioè anche quelli che optano per il servizio civile sono equiparati ad ogni effetto civile penale amministrativo e disciplinare — a parte il trattamento economico — ai cittadini che prestano il normale servizio militare. In sostanza, se un giovane il quale opta per il servizio civile sostitutivo e viene destinato ad un ospedale, arriva con dieci minuti di ritardo, finisce in cella di rigore. E potremmo citare altri casi paradossali di questo genere determinati da una norma siffatta. Ecco perchè noi proponiamo con l'emendamento 10.1 di sostituire le parole: civile, penale, amministrativo, disciplinare, con le parole « civile e amministrativo ». Infatti è ovvio che per quelli che optano per il servizio militare disarmato vale il regolamento della caserma (non occorre la norma a stabilirlo), ma per quelli che optano per il servizio civile non comprendiamo come possano essere applicate le norme che regolano la vita della caserma a meno di creare casi sui quali saremo chiamati a discutere nei prossimi mesi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

ROSA, relatore. Il parere della Commissione è contrario. Noi abbiamo previsto nel disegno di legge n. 317 lo status giuridico del militare anche per l'obiettore di coscienza

che opti per il servizio sostitutivo civile. Sicchè conseguentemente pur facendo questo servizio sostitutivo resta inalterata la sua figura giuridica e quindi il suo collegamento anche con il codice di disciplina militare e con il codice penale militare. Per questo motivo noi siamo contrari all'accoglimento degli emendamenti proposti.

TANASSI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Venanzetti, insiste per la votazione dell'emendamento 10.2?

VENANZETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.2, dichiarando di votare a favore degli altri emendamenti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Arnone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Pirastu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 11.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, possono, entro sessanta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assogget-

tarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro della difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di due mesi dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La domanda prevista dall'articolo 2 può essere proposta anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia oggetto di provvedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1, o sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena ».

11.3

VENANZETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La dichiarazione di cui all'articolo 1 può essere resa anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia oggetto di procedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1, o sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena ».

11.4

ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,
CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,
BERMANI, STRATI

Sopprimere, ove ricorrano, le seguenti parole: « il servizio militare non armato o ».

11.1 BRUNI, PELUSO, SPECCHIO, PIRASTU, PECCHIOLI, ALBARELLO, SGHERRI

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « o del servizio sostitutivo civile ».

11.2 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Mario, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Al primo comma, sostituire le parole: « entro 60 giorni dalla data stessa » con le altre: « entro 30 giorni dalla data stessa ».

11.5 ROSA, BURTULO, RIPAMONTI, DE VITO, RICCI, GIRAUDO, BARRA, TREU, FRACASSI, PECORARO, SPAGNOLLI

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « nel termine abbreviato di due mesi » con le altre: « nel termine abbreviato di 30 giorni ».

11.6 ROSA, BURTULO, RIPAMONTI, DE VITO, RICCI, GIRAUDO, BARRA, TREU, FRACASSI, PECORARO, SPAGNOLLI

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, se me lo consente, illustrerei congiuntamente l'emendamento 11.3 e l'emendamento 11.0.1 poichè sono strettamente collegati e per non prendere successivamente la parola.

PRESIDENTE. Va bene. Si dia allora lettura anche dell'emendamento 11.0.1.

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

« A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione

e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessi per i motivi di cui all'articolo 1.

Il tempo trascorso dal cittadino, così condannato, in stato di detenzione, sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile sostitutivo; se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto e illimitato ».

11.0.1

VENANZETTI

PRESIDENTE. Il senatore Venanzetti ha facoltà di parlare.

VENANZETTI. Si tratta di un punto particolare sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Senato e che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 11 del disegno di legge: « Coloro che, anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza », formulazione che può anche essere accolta.

L'ultimo comma dell'articolo 11 recita: « In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili; il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile ». Onorevoli colleghi, vi pregherei di rivolgere un attimo di attenzione perchè questo riguarda un aspetto assai importante nel momento in cui ci accingiamo a votare la legge sull'obiezione di coscienza. Ieri, nel corso dell'illustrazione delle relazioni di maggioranza e di minoranza e da parte dell'onorevole Ministro, è stato detto che con questa legge riusciamo intanto ad ottenere un risultato, cioè quello di far uscire dal carcere 162 giovani attualmente imprigionati nelle carceri militari per obiezione di coscienza. Ebbene, a mio giudizio, l'approvazione dell'articolo 11, così come è formulato nel testo del disegno di legge, non riuscirà ad ottenere questo risultato; a mio parere — e faccio un appello a tutti i colleghi del Senato; rivolgo un appello al rela-

tore senatore Rosa, agli amici della maggioranza, ai rappresentanti della maggioranza, al senatore Spagnolli, al senatore Bartolomei, ai rappresentanti di tutte le forze politiche — in questo momento, nel varare questa legge, possiamo quanto meno rendere meno drammatica la contrapposizione e ottenere il risultato di far uscire veramente dal carcere questi giovani.

Ritiro quindi l'emendamento 11.3 e la prima parte dell'emendamento 11.0.1 laddove dicevo: « A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione... Il tempo trascorso dal cittadino, così condannato, in stato di detenzione, sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile e sostitutivo; ». Ritiro questa parte nel tentativo quanto meno di invitare i colleghi a valutare l'ultima parte del mio emendamento 11.0.1, che viene a costituire un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 11, del seguente tenore: « Se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto e illimitato ».

Nel chiudere questo mio intervento, faccio nuovamente appello all'Assemblea e prego l'onorevole Ministro di volersi rimettere al parere dell'Aula per questa parte perchè credo che così diamo dimostrazione, nella solennità del dibattito, della nostra volontà di chiudere alcune situazioni del passato affinché i giovani che hanno già trascorso un anno di carcere, quando non avevano la possibilità di questa scelta, possano riacquistare la libertà.

In questo modo, qualunque siano state le nostre posizioni di partenza, potremo dire di avere approvato una legge che comunque qualche spiraglio lascia ancora per il futuro e nello stesso tempo avremo realizzato lo obiettivo, che molti di noi si erano prefissi, di fare uscire dalle carceri questi giovani che non sono delinquenti comuni o violenti, ma gente che opera anch'essa per la libertà.

A R N O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R N O N E . Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 11.4 e 11.0.3 perchè intendiamo associarci alla proposta del senatore Venanzetti. La motivazione è la stessa, ma vorrei aggiungere: esiste un servizio militare così come esiste un servizio civile; non ho mai sentito parlare però di un servizio carcerario riferito alla detenzione di un condannato. Voglio dire che il tempo trascorso in carcere è una pena e non può essere considerato un servizio, per cui non può essere equivalente ad un servizio civile sostitutivo.

E una pena che, approvata questa legge, diventa ingiusta, deve valere per lo meno il doppio di un normale servizio civile sostitutivo.

R O S A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S A , *relatore*. Con gli emendamenti 11.5 e 11.6 si riducono i termini di presentazione della domanda da parte dell'interessato e anche quelli della decisione da parte dell'onorevole Ministro proprio per portare un motivo di maggiore incentivo agli obiettori e nello stesso tempo per porli in condizione di favore durante la definizione della loro pratica.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono preclusi. Invito pertanto il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti 11.5 e 11.6.

T A N A S S I , *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sul seguente nuovo emendamento presentato dal senatore Venanzetti e a cui si è associato il senatore Arnone, tendente ad aggiungere all'ultimo comma, in fine, il seguente periodo: « Se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto e illimitato ».

R O S A , *relatore*. Pur condividendo le preoccupazioni del senatore Venanzetti, del senatore Arnone e di altri senatori, non riteniamo di poter accogliere l'emendamento, perchè il nostro testo, cioè l'ultimo periodo dell'articolo 11, ci sembra conseguente con tutta la trama e la tessitura del testo stesso; altrimenti verremmo meno alla impostazione che abbiamo ritenuto di dare al problema del servizio militare.

Per gli attuali obiettori di coscienza è evidente che il testo non toglie la possibilità, attraverso le pratiche che noi abbiamo stabilito, di richiedere il riconoscimento del loro diritto di scarcerazione. Se, come ritengo, gli interessati presenteranno le domande per tempo, non si porrà il caso.

Lo stesso emendamento del senatore Venanzetti e del senatore Arnone mi sembra addirittura superfluo e pertanto credo che ci si debba rivolgere piuttosto alla volontà degli stessi attuali obiettori, in quanto noi crediamo tra l'altro che la pena di espiazione della detenzione non debba essere inferiore al periodo militare di ferma. Dunque riportiamo a quel periodo lo stato di detenzione dell'obiettore stesso. Pertanto, il nostro parere è contrario, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

T A N A S S I , *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 11.5, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del nuovo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Venanzetti.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Vorrei chiarire, rispetto a quanto ha osservato il relatore Rosa, che questa è una norma transitoria e quindi non riguarda tutta l'impostazione generale della legge. Abbiamo proposto di aggiungere nella norma transitoria contenuta nell'articolo 11, alla fine, le seguenti parole: « Se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto e illimitato ». C'è differenza rispetto a quanto rilevato dal relatore Rosa: per coloro che abbiano già scontato un anno di carcere, non è che questo tempo viene detratto e poi successivamente vengono inviati a svolgere il servizio civile. Vorrei anche correggere una imprecisione del relatore quando ha detto che il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della data prescritta per la ferma di leva; non è così, ma per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile, si computa rispetto ai 23 mesi, non rispetto ai quindici mesi. Vorrei che questo fosse chiaro a tutta l'Assemblea.

R O S A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S A , *relatore*. Dopo il chiarimento del senatore Venanzetti, proprio perchè siamo preoccupati e perchè tutta l'Assemblea ha la piena volontà di usare la maggiore clemenza verso coloro che oggi sono in stato di detenzione per il nobile motivo dell'obiezione di coscienza... (*Commenti dall'estrema destra*). Coloro che sono obiettori veri, che hanno convinzione sincera e sono profondamente convinti dei motivi morali — e hanno anche affrontato, diciamo pure, la sofferenza delle pene — ritengo debbano essere riconosciuti nella loro giusta posizione. Mi riferivo proprio a questi veri obiettori di coscienza. Riteniamo opportuno, pertanto, stabilire una norma transitoria di amnistia per tutti coloro che sono nell'attuale sta-

to di detenzione. Quindi, dopo le spiegazioni che sono state date, il parere del relatore è favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Venanzetti.

TANASSI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANASSI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa*. Non credo di aver fatto perdere finora molto tempo all'Assemblea e quindi vorrei a questo punto precisare la mia adesione alla proposta del senatore Venanzetti. L'emendamento del senatore Venanzetti tende a mettere in congedo coloro che si trovano in stato di detenzione da almeno un anno. Il problema dell'obiezione di coscienza trattato finora riguarda prevalentemente i testimoni di Geova i quali non faranno nemmeno domanda per essere messi in libertà. Bisognerà quindi metterli in libertà *ope legis*. Ora, questi sono la maggior parte dei giovani interessati all'obiezione di coscienza. Basti pensare che nei ventisei anni trascorsi dal 1946 ad oggi dei 706 obiettori di coscienza ben 622 sono testimoni di Geova. Tutti gli altri sono meno di cento. Parlo di ventisei anni, dal settembre 1946 ad oggi.

Quindi, per risolvere questo problema che ci sta molto a cuore, poichè sappiamo che i testimoni di Geova per i loro principi sono veramente degli obiettori di coscienza, siamo molto lieti di aderire alla proposta del senatore Venanzetti.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, questo emendamento si colloca esattamente al termine dell'articolo 11 dopo il quarto comma. La norma che pone un caso specifico con particolari provvidenze limitative, con

le conseguenze — insisto nel dire, onorevole Ministro — penali della condanna, si riallaccia a questa premessa: « in caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate anche se divenute irrevocabili ».

Non vorrei che questa legge fosse veramente l'esempio non solo di un procedimento legislativo abnorme, ma anche di una serie di norme legislative carenti della tecnica più elementare, specialmente quando ci si addentra nella procedura. Prima abbiamo commesso — dico abbiamo, benchè noi abbiamo avuto l'onore di votare contro — l'errore di votare contro l'emendamento che inserisce il richiamo alla legge di pubblica sicurezza: abbiamo commesso una cosa abnorme da prendersi con le molle. Adesso ne stiamo commettendo un'altro, signor Presidente, sotto il profilo pubblicistico, cioè della procedura.

Posso comprendere i fini e il contenuto dell'emendamento aggiuntivo del senatore Venanzetti che dice: « Se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto ed illimitato », anche se posso non dargli il mio consenso — si tratta di un provvedimento che è limitativo di alcune conseguenze di carattere penale — ma quando poi si dice: « in caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili », si dicono, adoperando un termine parlamentare, due enormità dal punto di vista pubblicistico, cioè della procedura penale, che si richiama a certi concetti ormai tradizionali in giurisprudenza e nella più elementare dottrina. Infatti, adoperando un termine non molto adatto perchè siamo nel campo delle istituzioni, se una sentenza di condanna è irrevocabile, non si può mai parlare di conseguenze penali, perchè come sentenza non esiste. Esisterà un'azione penale, esisterà un procedimento penale, esisterà nell'*iter* del procedimento penale un arresto che è la sentenza ma non come individualità di carattere procedurale. Se poi la sentenza è diventata irrevocabile non potrà mai, proprio

perchè la sentenza è irrevocabile, parlarsi di cessazione degli effetti penali. Vi faccio un esempio: l'amnistia, la morte, tutte le cause estintive estinguono il reato, possono estinguere gli effetti come la detenzione, si può incidere anche attraverso l'archiviazione in tutti gli effetti secondari ma non si potranno mai estinguere, di una sentenza irrevocabile, gli effetti penali nè si possono estinguere gli effetti penali di una sentenza che, non essendo irrevocabile, non esiste.

Onorevole Ministro, se lei legge l'articolo 150 del codice penale o l'articolo 74 del codice di procedura penale, si rende conto di ciò. Ecco perchè dicevamo con l'amico senatore Bacchi: peccato che queste norme non passino per un ufficio legislativo che possa dare quegli elementi... (*Interruzione del vice Presidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa Tanassi*). Onorevole Ministro, dico i concetti perchè è proprio il Governo che ha scritto l'articolo 11, è il Governo che l'ha sostenuto anche l'anno scorso nella passata legislatura. È impossibile che noi andiamo incontro a degli istituti che possiamo anche in ipotesi considerare nei loro effetti positivi ma con una norma che dal punto di vista tecnico non dice nulla perchè non ha significato. A parte l'emendamento a cui mi riferisco, non ha significato la norma cui l'emendamento si attacca, cioè in caso di accoglimento della domanda — e questa è la premessa logica, storica, giuridica — cessano gli effetti penali. Non cessano gli effetti penali delle sentenze che non siano irrevocabili perchè come tali non esistono; non cessano gli effetti penali delle sentenze irrevocabili perchè se sono irrevocabili cesserà la scarcerazione, cesserà tutto quello che voi volete; si potrà dire, se la sentenza non è irrevocabile, che si estingue l'azione penale; si potrà sostenere che in questo caso è il reato che si estingue; si potrà dire tutto quello che volete ma mai si potrà parlare di cessazione di effetti penali della sentenza irrevocabile perchè è come dire due cose che sono irriducibili, dal punto di vista logico, giuridico, procedurale, l'una all'altra. Ecco l'osservazione che io proponevo all'Assemblea e so-

prattutto al Governo anche se questa volta non si tratta di un partito del Governo: il Governo deve però quanto meno vigilare a che le leggi che poi porteranno anche la firma dei ministri che queste norme portano avanti come bandiera, come risultato di una loro azione politica, siano quanto meno in armonia con gli istituti del diritto positivo.

P I R A S T U . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento Venanzetti ritenendo che in questo modo si raggiunga uno degli scopi immediati che la legge si proponeva. E se il Governo e la maggioranza della Commissione non avessero accettato l'emendamento Venanzetti, credo che sarebbero venuti meno ad un impegno da loro stessi preso. Il Ministro bene ha fatto a ricordare che la maggior parte dei detenuti sono testimoni di Geova, cosa che noi abbiamo ricordato stamattina. E riconoscendo che il periodo di detenzione scontato è una prova inoppugnabile della fondatezza e della sincerità della loro obiezione di coscienza, noi voteremo a favore dell'emendamento Venanzetti all'articolo 11.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 11.7 presentato dal senatore Venanzetti e a cui si è associato il senatore Arnone. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Arnone e da altri senatori.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

« A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressioni agli obblighi militari commessi per i motivi di cui all'articolo 1.

Il tempo trascorso dal cittadino, così condannato, in stato di detenzione, sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo cui sarà destinato; se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il cittadino sarà inviato in congedo assoluto ed illimitato ».

11.0.3 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,
CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,
BERMANI, STIRATI

P R E S I D E N T E . Ricordo che questo emendamento è stato ritirato dal senatore Arnone.

Seguono due articoli aggiuntivi di identico contenuto. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

« Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo ... della presente legge ».

11.0.2 VENANZETTI

Art. ...

« Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati

di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo ... della presente legge ».

11.0.4 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,
CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,
BERMANI, STIRATI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questi due emendamenti.

R O S A , *relatore.* La Commissione è contraria.

T A N A S S I , *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Allora metto ai voti l'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Venanzetti, identico all'emendamento 11.0.4, presentato dal senatore Arnone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Arnone e da altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

« All'onere della presente legge si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno successivo all'entrata in vigore della legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11.0.5 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,
CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,
BERMANI, STIRATI

A R N O N E . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 12.

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Arnone, Signori, Gatto Vincenzo, Cipellini, Grossi, Ferralasco, Bermani e Stirati, l'emendamento 12.1 tendente a sopprimere l'articolo.

A R N O N E . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Venanzetti è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. ...

« All'onere della presente legge si provvede mediante l'equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

12.0.1

VENANZETTI

V E N A N Z E T T I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non nascondiamo la nostra delusione per l'atteggiamento rigido del Governo e di una parte della maggioranza che hanno sistematicamente rifiutato qualsiasi sostanziale miglioramento di questo o quell'articolo e l'insieme del disegno di legge da noi proposto. Un esempio: il problema della commissione. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro e all'onorevole relatore cosa accadrà il giorno in cui la commissione dovesse bocciare un candidato all'obiezione e quel candidato si rifiutasse poi di vestire la divisa militare. Dovremo forse bocciare la commissione per incompetenza? Oppure dovremo dire che la commissione ha un potere talmente alto e decisivo da non tener conto dei seri motivi di coscienza?

È passato un anno e mezzo da quando, proprio in quest'Aula, si discusse il disegno di legge Marcora ed è un anno e mezzo che è passato invano, mentre speravamo che servisse a rimediare quel provvedimento licenziato dal Senato. È vero che, in cortese polemica con il nostro Gruppo, l'onorevole Ministro della difesa ha ricordato che allora il Gruppo socialista aveva votato a favore del testo Marcora: toccò proprio al sottoscritto fare la dichiarazione di voto e dire che quel provvedimento era considerato dalla nostra parte un primo passo e che ci proponevamo di riproporre la materia con successive iniziative, cosa che abbiamo fatto presentando il disegno di legge n. 430.

Orbene, a questo punto non ci rimane che confermare la nostra posizione, che ci muoveremo cioè tramite le iniziative che riterremo più opportune per migliorare e modificare la legge che si sta per votare.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue C I P E L L I N I). Detto questo, proprio perchè riteniamo di aver agito in piena coscienza, convinti che il problema degli obiettori vada risolto e risolto bene, non ostacoleremo con il voto contrario l'iter del provvedimento. Ci asterremo ma, come ho già detto, con profondo rammarico e delusione.

Molti colleghi avranno ricevuto l'autorevole, accurato invito del vescovo d'Ivrea e di molti sacerdoti. Mi limito a leggere, di questo messaggio, un passo, un capoverso. « Vi chiediamo in coscienza, onorevoli senatori — scrive il vescovo d'Ivrea monsignor Bettezza — di volervi attivamente adoperare perchè non divenga legge dello Stato una legge repressiva, inquisitrice, illibertaria e illiberale che, invece di riconoscere un diritto, regola il reato di obiezione di coscienza ». È esattamente il contrario di quanto si sta per approvare e potete essere certi che non desisteremo dal proporre modifiche, dal tornare a parlare, con iniziative parlamentari, di questo grande e nobile problema, sicuri come siamo che molto presto anche la maggioranza lo vedrà sotto un'altra luce perchè coinvolta dalle conseguenze negative di una legge che non risolve nulla sul piano umano e sul piano umanitario in quanto affrontata e risolta nel modo più superficiale e approssimativo. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pelizzo. Ne ha facoltà.

P E L I Z Z O. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Senato della Repubblica si appresta per la seconda volta — e a non grande distanza di tempo dalla prima — ad esprimere il suo voto in tema di riconoscimento della obiezione di coscienza. Il complesso delle norme che ci accingiamo a votare rappresenta, infatti,

il risultato di un impegno, certo non lieve nè di breve durata, della Commissione difesa del Senato nella decorsa legislatura e l'oggetto, altresì, di un intenso e appassionato dibattito svoltosi in seno alla Commissione stessa nei giorni passati, dibattito che ha visto confermati i convincimenti della maggioranza per una soluzione giudicata di equilibrio, quale quella proposta dal disegno di legge n. 317, e confermati altresì dubbi e perplessità da parte di colleghi di opposti schieramenti dell'arco parlamentare.

Mi sia consentito di riassumere brevemente il perchè del voto favorevole che i senatori democratici cristiani si accingono ad esprimere sul disegno di legge n. 317. E non potrei, forse, farlo meglio che ricordando in quest'Aula, ai colleghi della passata legislatura ed anche ai nuovi, il sofferto studio allora compiuto, quale relatore, dall'indimenticabile collega Amato Berthet, di cui ricorre in questi giorni il primo anniversario della prematura scomparsa.

Egli constatava, nella sua relazione, in cui si affrontava — nella V legislatura — per la prima volta tale tematica, che l'obiezione di coscienza si presenta, nella nostra società, come estrinsecazione di un principio etico-giuridico del domani e riconosceva la difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra il diritto dello Stato, le esigenze della sicurezza nazionale, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini ed infine il rispetto dovuto alla coscienza dei singoli individui.

Gli aspetti giuridico-costituzionali della questione sono stati fin troppo ripetuti e, talvolta, con contrastanti impostazioni. Per noi è comunque fuor di dubbio la chiarezza e la validità del precetto dell'articolo 52, primo comma, della Costituzione, non incrinato, non limitato dal disposto del secondo comma dello stesso articolo; come è fuor di dubbio l'alta significazione dell'articolo 2 della Costituzione stessa.

Si è trattato, in buona sostanza, di un'opera difficile ma non impossibile di armonizzazione, che consentisse il riconoscimento di un diritto naturale e costituzionalmente tutelato dell'individuo, con le altre prescrizioni costituzionali relative al dovere di difesa della patria.

Gli aspetti di merito non sono stati meno approfonditi di quelli giuridici. E che cosa ne è, in realtà, emerso? Due punti fondamentali: necessità, in primo luogo, dell'individuazione, il più possibile precisa, di cosa si debba intendere per obiezione di coscienza; l'esigenza, poi, che la dichiarazione di obiezione non produca effetti giuridici prima che una attenta verifica ne possa constatare la veridicità attraverso valutazioni non tanto soggettive ma soprattutto obiettive, nel rispetto della personalità dell'individuo.

Da tutto ciò conseguono le soluzioni adottate: il riconoscimento della obiezione per motivi di coscienza; la definizione di tale obiezione attraverso l'individuazione delle caratteristiche cui essa deve rispondere; la verifica della fondatezza della dichiarazione dell'obiettore da parte di una commissione ma soprattutto il soddisfacimento dell'obbligo costituzionale di un servizio in favore della collettività, nel solco del disposto dell'articolo 52 della Costituzione, per mezzo della prestazione di un servizio militare non armato o di un servizio civile sostitutivo; la risoluzione, infine, della dolorosa situazione in cui versano numerosi obiettori di coscienza detenuti o sottoposti a procedimento penale a causa dei propri convincimenti, la qual cosa, indipendentemente dal giudizio che ciascuno di noi può dare dell'obiezione di coscienza, è un problema grave per la coscienza democratica. Della giustezza della soluzione individuata abbiamo ulteriore conferma se poniamo mente ad analoghe disposizioni legislative della stragrande maggioranza dei paesi che hanno accolto il principio della obiezione di coscienza, perfino di quelli che l'hanno codificata nella loro costituzione, i quali hanno accolto il criterio della commissione di verifica.

Quei colleghi che non sono del nostro stesso avviso non hanno forse posto sufficiente riflessione sulle conseguenze di un automa-

tico, incontrollato riconoscimento dell'obiezione, che sarebbe ragionevolmente da presumersi sempre meno di coscienza, tralignando in obiezione politica contestativa dello strumento di difesa della collettività nazionale, previsto dalla Costituzione, se non addirittura in obiezione contestativa dello Stato stesso. Che sia dunque obiezione di coscienza, non contestazione politica, non disprezzo per i giovani alle armi, non ripudio non già delle armi per uso personale ma di queste nostre forze armate; e che non sia obiezione di comodo, falsa obiezione di coscienza, ma in realtà sfruttamento opportunistico delle possibilità che fossero offerte dalla legge e questo o per pigrizia, o per scarso senso del dovere civico, o per la preoccupazione degli anni che fuggono e dell'esigenza di una sistemazione nella vita, o peggio ancora per l'egoistica preoccupazione di non trascurare attività civili già intraprese. Che debba essere vera obiezione di coscienza è un fermo imperativo sul piano giuridico e una altrettanto risoluta nostra convinzione sul piano morale e penso lo sia di tutti gli schieramenti politici, non solo del nostro. Che un allarme in tal senso sia più che giustificato lo hanno riconosciuto anche i colleghi di parte comunista e anche di altre parti politiche che hanno paventato una possibile rilevante caduta del gettito della chiamata di leva, con la conseguenza, certo indiretta ma difficilmente evitabile, di un avvio all'arruolamento volontario progressivamente ampliandosi, fino a pervenire a quell'esercito di mestiere da tutti, ritengo, non desiderato.

Si è detto ancora da taluno: no al servizio controllato dal Ministero della difesa. Perché mai? Il servizio sostitutivo, come si estrinseca nel disegno di legge n. 317, sia sotto forma di servizio militare non armato sia sotto forma di servizio civile sostitutivo, non può, come è stato ripetutamente detto, perché le norme rimangano nell'alveo della costituzionalità, che essere incardinato nel sistema della Difesa. Se si aspirasse ad un servizio civile completamente distaccato dalla Difesa e sotto l'egida di altro settore della pubblica amministrazione, si renderebbe senza dubbio necessario promuovere un pro-

cedimento legislativo di revisione costituzionale.

Durante questo dibattito abbiamo introdotto, noi del Gruppo della democrazia cristiana, emendamenti che sono il tentativo di ulteriormente migliorare e perfezionare, per quanto è possibile, il provvedimento al nostro esame, cercando di avvicinare le posizioni, sempre al fine di togliere tutta quella parte che si attribuisce alla commissione come inquisitrice nelle coscienze degli obiettori. Si è provveduto anche a eliminare l'interrogatorio che si è detto da taluno potrebbe influenzare la decisione della commissione stessa. D'altra parte anche l'emendamento Venanzetti era stato richiesto dalla stessa Democrazia cristiana. Quindi abbiamo fatto lo sforzo massimo per conciliare e soddisfare le opposte esigenze. Infatti la materia sulla quale stiamo legiferando presenta talune posizioni che sono in contrasto tra di loro.

In definitiva, onorevoli colleghi, abbiamo voluto evitare — come bene fu detto l'anno scorso in quest'Aula dal senatore Oliva — che in una società già troppo largamente permissiva come la nostra l'obiezione di coscienza degradasse a forme di egoismo e di rilassamento. Questo lo dobbiamo assolutamente evitare. Abbiamo voluto anche impedire che si attuasse una disciplina così labile da trasformare in un falso problema di massa quella che è stata finora una manifestazione ridotta a poche centinaia di casi, in gran parte di giovani testimoni di Geova, come è stato da più parti detto.

Concludendo, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel mentre rivolgo un vivo ringraziamento al collega senatore Rosa, relatore di maggioranza, per l'impegno con cui ha sostenuto la validità della soluzione prospettata per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e nel mentre riaffermo il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana, a nome dei quali sto parlando, sento il dovere di rivolgere un saluto grato e affettuoso ai giovani che, con sacrificio personale, fedeli agli ideali democratici e repubblicani, prestano servizio nelle nostre forze armate. Al tempo stesso, un saluto non meno cordiale rivolgo anche a quei giovani che hanno obiettato per motivi

di coscienza, dei quali possono anche non essere da taluno condivise le convinzioni morali, religiose o filosofiche, ma dei quali non può non ammirarsi il coraggio perchè essi, come è stato autorevolmente detto, sono forse gli araldi del mondo pacificato del domani. (*Applausi dal centro. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bacchi. Ne ha facoltà.

B A C C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha impegnato in questi giorni più che le nostre valutazioni politiche la nostra coscienza di uomini, di parlamentari, di cittadini. Devo dire, per la verità, avendo anche partecipato ai lavori della 4^a Commissione, di aver colto un vivo senso di responsabilità, del quale non posso che compiacermi, da parte di tutti i Gruppi. Ognuno ha sentito, nei riguardi del problema, la delicatezza del momento e dell'argomento e soprattutto le gravi conseguenze che avrebbero potuto sorgere da un provvedimento del genere; senso di responsabilità che ho colto in talune dichiarazioni. Desidero ricordare quella di un collega di parte socialista il quale ad un certo momento disse: « Noi abbiamo fatto in guerra il nostro dovere, non vogliamo la fabbrica dei disertori o dei renitenti o creare il varco attraverso cui far sfuggire coloro che sono tenuti a prestare servizio a favore della nazione e della Patria ».

Ho colto anche un senso di preoccupazione da parte dei colleghi dell'estrema sinistra allorchè si sono rifiutati di aderire ad una forma di automatismo che avrebbe potuto favorire la fuga da un obbligo essenziale del cittadino.

Per quanto ci riguarda, sarebbe stato facile rinserrarci in una stretta interpretazione ideologica della Costituzione, anche se accettabile da gran parte dell'opinione pubblica.

Abbiamo voluto essere però disponibili perchè non ci si può nascondere dietro un dito: indubbiamente il problema esiste e non ha importanza se riguarda cento o mille persone. Il problema è di recepire nel no-

stro ordinamento una situazione che pone in conflitto il cittadino per quanto concerne un suo convincimento intimo nei riguardi dell'interesse della nazione. Ci siamo posti a disposizione perchè lo strumento che stavamo per preparare fosse il più rispondente possibile alle esigenze da affrontare. Il problema è alla confluenza del diritto con l'etica ed è quindi difficilmente traducibile in termini giuridici e costituzionali; esso ha implicazioni profonde di ordine religioso, etico, politico e ideologico. In tutti coloro, di qualsiasi partito fossero, che hanno parlato, abbiamo colto un tono garbato, e da tutti abbiamo udito espressioni non rissose su un argomento così delicato, che pure le avrebbe consentite; ciò è il segno della maturità dell'Assemblea.

Certo l'argomento ci pone di fronte all'antico dilemma: guerra o pace? Chi non è per la pace? Chi non sente che l'umanità può progredire solo attraverso la pace? Ma pure la guerra è connaturata all'uomo. Noi dobbiamo fare di tutto per allontanare questo tragico avvenimento dalla nostra vita individuale e collettiva, ma purtroppo fa parte della natura dell'uomo.

Il problema non è quello di inserire in una norma giuridica il ripudio della guerra, come da taluni è stato avanzato, ma quello di vedere se la Costituzione ci viene incontro per dare una interpretazione alla nostra posizione umana di cittadini nei riguardi del fenomeno. Il problema riguarda il rispetto che dobbiamo a quei cittadini che sentono la ripugnanza per l'uso delle armi, il rispetto verso l'atteggiamento di certe categorie religiose come quelle degli anabattisti, dei catari, dei testimoni di Geova, dei quaccheri. Nella nostra tradizione religiosa il problema è di difficile trattazione specie in una Assemblea politica ed io non voglio fare nè della filosofia, nè trattare argomenti religiosi. Mi sono permesso in Commissione, e vorrei chiedere perdono al collega De Zan, di leggere alcuni passi completi del Concilio Vaticano II, che puntualizza la posizione della Chiesa cattolica nei riguardi del grave problema in assoluto e del problema dei cittadini nei confronti dell'evento pauroso e tragico della guerra e del dovere che il cittadino ha di fronteggiarlo.

Il Concilio Vaticano II, che tante speranze ha acceso nel cuore dei religiosi più avanzati e progressisti, nella Costituzione pastorale della Chiesa nel mondo « *Gaudium et spes* » dice: « Fintanto che la guerra » — leggo testualmente in modo da non poter essere accusato di leggere un testo incompleto — « non è estirpata dalla umana condizione » (non è quindi una contingenza, ma una condizione) « e fintanto che esisterà il pericolo della guerra, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa ». Si legge ancora: « Coloro poi che al servizio della Patria esercitano la loro professione nelle file dell'esercito, si considerino anche essi come ministri della sicurezza e della libertà dei loro popoli e se rettamente adempiono al loro dovere concorrono anch'essi veramente alla stabilità della pace ». Dice anche, e lo leggo per completezza di esposizione: « Sembra inoltre conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricsino l'uso delle armi mentre tuttavia accettano qualunque altra forma di servizio nella comunità umana ».

Questo è quanto ci dice il più avanzato dei concili a cui la Chiesa si ispira, che ha suscitato tante ragioni di speranza per un ulteriore progresso dell'umanità.

Come ho già detto, non siamo qui a far religione o a far filosofia, ma a vedere di tradurre in termini giuridici e in termini costituzionali un grave problema, che però esiste e che vogliamo affrontare per quelle ragioni di equità cui accennavo. Il problema, che è secolare poichè esiste da quando esiste l'uomo, da quando l'uomo ha cominciato a ragionare, riguarda i rapporti tra la collettività e l'individuo, tra la libertà e l'autorità, tra il limite entro cui l'uomo può disporre della propria personalità nei riguardi della comunità, dalla tribù allo Stato moderno, e i limiti in cui lo Stato può esercitare la sua autorità sull'individuo. Questi sono i problemi di fronte ai quali ci troviamo. Ed allora per uscire dalla filosofia, per uscire dalla religione, per uscire dal vago e non ammettendo — lo dico in buona fede e non per una cineseria momentanea ai fini della discussione — neppure per ipotesi che

alcuno intenda introdurre norme per diminuire il potenziale umano di difesa della nazione (lo escludo perchè, ripeto, gli accenti e i toni usati dall'Assemblea hanno dimostrato che l'Assemblea stessa è pienamente consapevole della gravità del provvedimento e delle conseguenze che può determinare), si deve stabilire qual è il punto di compatibilità tra la ragione individuale e l'interesse supremo che è rappresentato dalla difesa della patria.

Ora, qual è il punto fermo cui deve attenersi non una conferenza di filosofi, non una conferenza di religiosi, non una conferenza che si occupi di temi astratti in linea teorica, ma un'Assemblea legislativa? La Costituzione nella quale io credo; credo — e l'ho detto in precedente occasione — in tutte le sue parti, nessuna esclusa e lo affermo come cittadino, come parlamentare e come uomo politico. Dovrò ripetere quello che si è detto già altre volte nel corso di questa discussione, ma, per ragioni di esposizione, gli onorevoli colleghi vorranno consentirmi di farlo.

L'ancoraggio alla Costituzione, dunque, a quali punti si riferisce? Si riferisce all'articolo 11 (articolo che talvolta è dimenticato) laddove si dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di soluzione delle vertenze internazionali. Su questo punto si è intrattenuto da par suo il mio amico senatore Endrich. Si riferisce all'articolo 52, che ormai abbiamo citato tutti ma che per ragioni di esposizione devo citare nuovamente, che riguarda la difesa della patria e il servizio militare obbligatorio (e ritornerò su quest'ultimo punto). Si riferisce all'articolo 3 per cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di religione, di opinioni politiche. Si riferisce all'articolo 2 che certamente riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma detta anche un altro precetto che non va dimenticato: richiede al cittadino l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica.

Quindi vi è una preminenza del concetto di dovere, soprattutto nell'articolo 3 che noi siamo soliti riguardare solo dal punto di vista dei diritti, mentre si richiama sostanzial-

mente ai doveri. La parità dell'uomo di fronte alla legge non è solamente per il diritto ma è anche per il dovere: ciò che l'uomo, il cittadino deve dare allo Stato, alla collettività, alla comunità, comunque la si voglia definire. Questi sono i punti fondamentali di ancoraggio, al di là dei quali non possiamo andare se non vogliamo cadere nella teoria ed andare al di fuori della legge fondamentale. Certo vi sono persone le quali ripudiano l'uso delle armi per intimo convincimento. Ma sono da prendersi sul serio i veri obiettori di coscienza, coloro che sono animati da profondissimi sentimenti religiosi e cresciuti in un particolare tipo di educazione. E di questo dobbiamo essere rigorosi; se il problema esiste, lo dobbiamo affrontare e lo dobbiamo affrontare con quel riguardo umano con cui tutti i problemi umani vanno affrontati. Certo occorre, abbiamo detto, trovare il punto di raccordo tra l'interesse generale, l'interesse della patria, della comunità e l'interesse del cittadino, anche questo sentimento del cittadino. Probabilmente a me piace poco che una legge preveda che qualcuno possa essere esonerato o possa fare il servizio militare in maniera diversa, ma se il problema c'è dobbiamo adottare responsabilmente uno strumento che non possa essere di detrimento della difesa della patria, della nazione.

Noi ci siamo trovati di fronte a due progetti di legge rispondenti a due concezioni ideologiche diverse. Abbiamo scelto, come ipotesi di lavoro, quella che non ammetteva l'automaticità, quella che prevedeva un approfondito esame della personalità del cittadino, che stabiliva un prolungamento del servizio militare affinché non venisse a trovarsi in istato di inferiorità chi segue la via normale del servizio militare; e lo abbiamo fatto responsabilmente per contribuire alla formazione di uno strumento il meno dannoso possibile all'interesse generale, per la salvaguardia dell'interesse della patria, ferme restando le nostre convinzioni in ordine alla possibilità morali e giuridiche che il cittadino possa sottrarsi a quello che è un dovere fondamentale. In sostanza noi vogliamo — e credo che questo sia desiderio di tutti — che questo strumento non diventi

una fabbrica di renitenti e di disertori. Nè dobbiamo forzare la Costituzione: quando si prevede un servizio militare sostitutivo, si fa un errore perchè la Costituzione non lo permette. Oggi noi rendiamo elastica la Costituzione; la Costituzione è una realtà che si deve rispettare in tutte le sue parti: o è o non è; non può rispettarsi in talune parti e in altre no. Ognuno di noi potrebbe pentirsi un giorno di non avere rispettato *in toto* la Carta fondamentale. E così anche il precetto sul servizio militare non si presta ad interpretazioni soggettive o ad allargamenti. Che cosa vogliamo fare? Un servizio militare che non richieda la necessità dell'uso delle armi per andare incontro a cittadini dei quali non va fatta l'esaltazione. E dico questo perchè da qualche parte ho sentito dire, in sede di Commissione, che siamo di fronte a degli antesignani. No, siamo di fronte a dei cittadini i quali chiedono di servire la patria non compiutamente, in parte; non col sacrificio di se stessi. È facile per chi è valoroso, per chi è ardimentoso, affrontare i rischi della guerra, la durezza del servizio militare, ma è difficile per chi non ha quest'animo, per chi deve superare una difficoltà intima, per le proprie convinzioni. Quindi noi non vogliamo l'esaltazione dei meno portati a compiere integralmente il proprio dovere: io penso che siano persone che si trovano — e lo dico senza alcuna offesa — in una condizione umana non felice. Pertanto non antesignani, gli obiettori di coscienza, ma uomini di cui dobbiamo tener conto come facciamo per coloro che hanno una statura inferiore al minimo di leva.

Per queste ragioni, quindi, nel titolo della legge io non avrei parlato di « obiezione di coscienza » ma caso mai di « particolari forme di espletamento del servizio militare ». L'articolo 5, che noi avevamo proposto in forma tale da consentire il rispetto della Costituzione, è stato approvato in un modo che non ci consente di esprimere la nostra approvazione in quanto manca in esso un accenno al complesso della personalità dell'obiettore nelle sue manifestazioni costanti ed inequivoche. Infatti dobbiamo affermare l'obbligo del servizio militare — il nostro emendamento all'articolo 5 lo faceva — con

esclusione di un servizio civile sostitutivo: il contrario è un'alterazione della Costituzione, e ciò avrà senza dubbio conseguenze.

Attenti — scusatemi se lo ripeto —: si altera, si forza una norma in maniera così palese e un giorno avremo a pentircene, perchè altre norme verranno forzate e rese elastiche con danno di tutti, non si sa di quale parte; ma un giorno questo avverrà e forse saremo in questa stessa Aula a dolerci del momento in cui tutti noi non siamo stati rispettosi sino allo scrupolo della Carta costituzionale. La si approvi o non la si approvi, in taluni concetti ispirata, la Carta è una convenzione alla quale i cittadini si affidano per trovare una regola, per trovare un modo di vivere, di convivere *ne cives ad arma veniant*.

P R E S I D E N T E . Senatore Bacchi, la prego di concludere.

B A C C H I . Termino subito, signor Presidente. Infine il prolungamento del servizio è eccessivamente breve secondo il nostro punto di vista. Per queste ragioni, pur essendo stati a disposizione per determinare uno strumento idoneo affinché venissero rispettate determinate esigenze individuali, ma con il più ampio impegno che la Patria richiede, votiamo contro questo disegno di legge.

Consentitemi, infine, di esprimere una mia preferenza: tra una società permissiva che esalta coloro che vogliono evadere dai propri doveri, ed una società che esalta l'eroe, io preferisco quest'ultima. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

A L B A R E L L O . Specialmente quando scappa!

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pecchioli. Ne ha facoltà.

P E C C H I O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione che si è avuta in questo periodo nel Paese e qui sull'obiezione di coscienza abbia offerto una occasione utile, anzi indispensabile,

per un chiarimento complessivo delle rispettive posizioni delle varie forze politiche sui problemi più generali delle Forze armate italiane.

La posizione dei comunisti è nota: ma cogliamo anche questa occasione per ribadirla. L'orientamento di tutto il nostro comportamento relativamente alle Forze armate deriva da quanto stabilisce la Costituzione nel suo articolo 52, in primo luogo, e in quegli altri articoli che con questo sono collegati: il servizio militare obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, la natura difensiva delle Forze armate come conseguenza del principio in base al quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali e il carattere democratico del sistema militare italiano (sia per l'organizzazione della sua vita interna, sia per il suo rapporto con gli ordinamenti della Repubblica). Questi sono i principi che hanno ispirato il nostro comportamento fin dal tempo dei lavori della Costituente e che hanno orientato la nostra azione legislativa e di massa nel Paese. A questi stessi principi noi orientiamo oggi la nostra posizione relativamente all'obiezione di coscienza.

Come è risultato dalla discussione che abbiamo avuto in Commissione prima e ieri e oggi in Aula, ci siamo dichiarati disponibili ad accogliere nella legislazione il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, difendendo però con fermezza e coerenza il valore di un punto per noi essenziale stabilito dalla Costituzione, quello relativo al carattere obbligatorio del servizio militare. Con la leva obbligatoria, fin dai tempi della Costituente, abbiamo voluto garantire alle Forze armate italiane una base di reclutamento popolare, una presenza di cittadini, di lavoratori, di giovani che siano espressione diretta della realtà sociale del Paese ed un collegamento vivo con gli orientamenti democratici ed antifascisti della grandissima maggioranza della gioventù italiana.

Per questo noi comunisti, ben consapevoli del sacrificio che per essi comporta, diciamo apertamente ai giovani italiani, anche a quelli che non condividono i nostri ideali, di prestare il servizio di leva. Noi crediamo che

nella leva obbligatoria risieda una garanzia per il regime democratico italiano. Non abbiamo voluto e ci battiamo per impedire che le Forze armate della Repubblica si tramutino in un esercito di professionisti delle armi, di militari di mestiere e quindi di un « corpo separato » dallo Stato che obbedisca alla logica assai pericolosa del potere militare, sfuggendo, o addirittura contrapponendosi in determinati momenti delicati della vita politica nazionale alla direzione politica delle istituzioni democratiche. Questa è una questione per noi essenziale e spesso in questo dopoguerra ci siamo trovati in contrasto aperto e abbiamo combattuto quelle forze reazionarie che, apertamente o in modo subdolo, hanno operato, purtroppo con qualche pericoloso punto a loro vantaggio, per dare un carattere prevalentemente professionale alle Forze armate. Ci siamo però trovati anche, in determinate occasioni, su posizioni diverse da quelle delle forze democratiche che, nell'intento lodevole di combattere il militarismo, non comprendevano e non hanno compreso che l'abolizione o anche solo deroghe troppo dilatate e non definite al principio del servizio militare obbligatorio di fatto aprivano un varco ai sostenitori dell'esercito di mestiere.

E oggi è ancora questa la questione di fondo che, a proposito dell'obiezione di coscienza, fa la nostra posizione autonoma, diversa sia da quella dei senatori democristiani sia da quella, nettamente differente, che hanno assunto alcuni deputati democristiani alla Camera, sia anche, in certe parti, da quella dei compagni socialisti e dei repubblicani.

Non voglio qui polemizzare con certi gruppi esterni non rappresentati in Parlamento che, a parer mio, difendono assai male la causa legittima del riconoscimento dell'obiezione di coscienza e che invocano da noi comunisti un'accettazione delle loro tesi addirittura in nome del marxismo e del leninismo. Voglio solo dire che a nessun nostro critico sarà mai dato di ritrovare nelle elaborazioni teoriche e nelle azioni dei più illustri esponenti del socialismo scientifico e delle più prestigiose personalità del movimento rivoluzionario e comunista mondiale qualcosa che possa offrire anche solo un ap-

piiglio non per sostenere i diritti di chi ha ripugnanza in ogni momento e circostanza per l'uso delle armi, perchè questi diritti siamo disposti a riconoscere, bensì per pretendere di assimilare al marxismo e al leninismo le ideologie e i principi che determinano questa ripugnanza. A chi conduce questa polemica nei nostri confronti sulla base di convinzioni e finalità che pur devono essere rispettate, desidero ricordare che, fortunatamente per le sorti del nostro Paese e della democrazia italiana, i giovani non ebbero ripugnanza per l'uso delle armi nella Resistenza contro la tirannide fascista, così come non l'hanno oggi gli eroici patrioti vietnamiti che combattono l'aggressore imperialista.

È da queste nostre posizioni generali ed è in coerenza con questi principi e orientamenti affermati dalla Costituzione che per noi comunisti il terreno fondamentale della lotta, l'obiettivo centrale da perseguire è una profonda riforma democratica dell'ordinamento militare. Questo occorre perchè nel corso di questi 25 anni i governi della Democrazia cristiana tutto hanno messo in opera per conservare un regime interno alle Forze armate autoritario e oppressivo: strutture militari arcaiche, rapporti gerarchici gravemente lesivi della personalità e dei diritti civili e democratici dei militari di leva e di carriera, discriminazioni inammissibili, poteri delle alte gerarchie militari difficilmente sindacabili.

I governi hanno consentito che in tutti questi anni, da un lato, si accrescesse ben oltre il necessario la componente professionale delle Forze armate e, dall'altro, che, in base a una malintesa « apoliticità » dei militari, fossero privilegiati gli orientamenti più conservatori e di destra. E la stessa politica estera di subordinazione atlantica del nostro Paese ha favorito questi orientamenti, violando gravemente l'autonomia e la stessa dignità nazionale delle nostre Forze armate e offendendo nel profondo i sentimenti patriottici e democratici dei soldati e di tanti ufficiali italiani.

Ebbene, tutto questo ha contribuito in modo molto grave a determinare una diffusa ostilità nei confronti del servizio di leva e a renderlo particolarmente gravoso; ha por-

tato a una organizzazione militare tale che il servizio di leva per centinaia di migliaia di giovani italiani costituisce una parentesi di frustrante, inutile e dannoso spreco delle proprie capacità creative, un ostacolo al loro reale inserimento nella vita civile.

È partendo da qui e sulla base di quegli orientamenti generali di cui prima parlavo che occorre dunque condurre un'azione per una profonda riforma democratica delle Forze armate, che abbia i suoi capisaldi in una nuova politica estera di piena indipendenza e di pace, nel pieno riconoscimento dei diritti civili e democratici dei cittadini sotto le armi, nella più assoluta garanzia della preminenza del controllo parlamentare sulla politica militare, nella riorganizzazione del servizio di leva, sia riducendone la durata, sia impiegando il periodo della ferma anche al fine di favorire l'inserimento dei giovani nelle attività civili.

È in questo quadro che noi collochiamo la esigenza di riconoscere la possibilità dell'obiezione di coscienza e di istituire un servizio civile alternativo. Ma questa esigenza noi ci siamo battuti perchè fosse accolta in modo corretto e non nel modo in cui invece è stata affrontata nel testo di maggioranza, che sottopone al Ministro della difesa e anche ad autorità militari sia l'accertamento e la decisione sulla fondatezza dei motivi di obiezione, sia la destinazione e il controllo dell'attività dell'obiettore distaccato presso altri enti. Nè riteniamo accettabile il carattere centralizzato e burocratico della commissione di accertamento.

A questo carattere burocratico nulla toglie il fatto che, con un emendamento dell'ultima ora, il Gruppo della democrazia cristiana abbia abolito l'interrogatorio del richiedente. Anzi, tale emendamento peggiora il testo originario, già brutto di per sé, perchè viene a privare l'obiettore del diritto di esporre le proprie ragioni e di fatto farà decidere la commissione solo sulla base delle informazioni che verranno raccolte non si sa bene da chi (probabilmente dal commissariato di pubblica sicurezza, dal maresciallo dei carabinieri), senza che l'obiettore abbia la possibilità del contraddittorio eventualmente

facendosi assistere, come noi abbiamo proposto, da persona di propria fiducia.

Infine, tutta l'ambiguità e il carattere complessivamente negativo della legge, così come è venuta fuori dalla discussione sugli emendamenti, emergono anche dal fatto che il servizio civile alternativo non viene nè definito nè tanto meno istituito e che resta pertanto aperta la possibilità che gli obiettori siano destinati, nelle condizioni umilianti che è facile prevedere, a servizi non armati presso reparti militari.

Su ciascuna di queste questioni noi comunisti abbiamo presentato, nel corso del dibattito in Commissione e in Aula, delle proposte precise, degli emendamenti che sono stati respinti. Noi abbiamo richiesto una regolamentazione democratica del diritto di obiezione e anche garanzie precise contro ogni forma di abuso che riteniamo pericoloso.

Per questo abbiamo anche escluso, in dissenso coi compagni socialisti e coi repubblicani, ogni forma di automatismo tra la dichiarazione e l'accettazione dell'esonero per obiezione di coscienza. Ci siamo mossi cioè per ottenere, nella maniera a parer nostro più aderente agli interessi di fondo della democrazia italiana, che non fossero più oggetto di persecuzione o di discriminazione gli obiettori di coscienza, quei cittadini che professano principi, che hanno posizioni politiche e ideali, che vogliono tutelato un comportamento, che a noi comunisti sono del tutto estranei ma che vogliamo che siano rispettati e garantiti dalla legge.

E proprio perchè la nostra posizione sia chiara fino in fondo, non esito a dire qui che noi comunisti quelle posizioni politiche, quelle concezioni ideali, quei principi che dettano in taluno l'obiezione di coscienza, li combattiamo e li combatteremo sul piano della polemica ideale, della lotta culturale e politica. Certo, vogliamo spiegare innanzitutto a noi stessi le origini di queste correnti di pensiero. Credo che l'origine fondamentale dei convincimenti che possono portare alcuni giovani all'obiezione di coscienza si debba individuare principalmente nella volontà di opporsi alle iniquità, alle violenze del sistema capitalistico, ai misfatti dell'imperiali-

smo. Ma quella volontà di opporsi e di battere la violenza e le sopraffazioni del capitalismo e dell'imperialismo, la volontà di affermare i diritti degli uomini e dei popoli, di far trionfare la pace e la democrazia, è nostra convinzione profonda che solo potrà avere successo se diventerà operare concreto, presenza democratica attiva, lotta unitaria su tutti i fronti, in tutti i campi della vita sociale e politica. Lottare davvero per la difesa e lo sviluppo della democrazia in Italia, avendo ben presenti il carattere del regime politico sorto dalla Resistenza e la natura e le possibilità offerte dalla nostra Costituzione, vuol dire comprendere che le Forze armate non sono un settore che può essere ritagliato dalla lotta per il rinnovamento democratico dello Stato e abbandonato nelle mani di forze ostili alla democrazia. Vuol dire, ancora, che la battaglia per dare davvero alle Forze armate quel carattere, quegli orientamenti, quel regime che stabilisce la Costituzione deve diventare — anche nella prospettiva di una trasformazione socialista della società italiana — un terreno della presenza attiva, dell'iniziativa, dell'impegno della classe operaia, dei lavoratori e delle loro organizzazioni, di tutte le forze democratiche.

Sono questi, signor Presidente e onorevoli colleghi, gli orientamenti generali cui abbiamo informato il nostro comportamento. La legge, così come si presenta ora al voto finale, compie a nostro parere solo un generico ed equivoco riconoscimento della possibilità di obiezione; non definisce il servizio civile alternativo; lascia la porta aperta al servizio militare non armato; esclude la possibilità di accertamenti sulla fondatezza delle ragioni dell'obiezione che siano democratici e decentrati. È per tutte queste ragioni, signor Presidente, che il Gruppo comunista non voterà la legge; noi comunisti ci asterremo, e lo faremo fondamentalmente per non pregiudicare la sorte di quegli obiettori di coscienza che stanno scontando pene detentive. Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonaldi. Ne ha facoltà.

B O N A L D I : Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, come ha ricordato il relatore di maggioranza, senatore Rosa, nella passata legislatura il Senato approvò nella seduta del 27 luglio 1971 un provvedimento legislativo per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, provvedimento che non poté ultimare il suo iter parlamentare per l'anticipato scioglimento delle Camere. Il disegno di legge attualmente al nostro esame è simile, nella forma e nella sostanza, al provvedimento approvato dal Senato nella passata legislatura, al quale noi liberali, come tutti ricordano, demmo voto favorevole. In quell'occasione avemmo modo di precisare la nostra posizione sul problema dell'obiezione di coscienza considerato in sè per sè e, quindi, sul disegno di legge che ne prevedeva la disciplina giuridica.

Mi sia consentito nella presente circostanza chiarire nuovamente, seppure in breve, i punti fondamentali di tale posizione. Questa posizione si ispira contemporaneamente all'articolo 52 della Costituzione, che attribuisce al cittadino il dovere di difendere la Patria, e all'esigenza di tutelare la personalità dell'individuo. L'articolo 52 della Costituzione sancisce anche che « il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ». È opportuno ricordare a questo riguardo che all'Assemblea costituente venne presentato a tale articolo, dal socialista Caporali, un emendamento aggiuntivo in cui si stabiliva che « sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche o religiose di coscienza ».

Questo emendamento non venne approvato in quella circostanza, ma si pensò di accogliere indirettamente il principio stabilendo, appunto, che il servizio militare è obbligatorio, ma nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.

L'unica interpretazione possibile che ne consegue, a nostro avviso, è che un provvedimento di legge per la regolamentazione dell'obiezione di coscienza non è in via di principio contrario alla Costituzione in quanto l'obbligatorietà del servizio militare sancita dalla Costituzione stessa non impedisce che

con legge ordinaria venga consentito al cittadino di optare per servizi compatibili con la sua convinzione di coscienza circa le illicitezze morali dell'uso delle armi. In questo senso si espresse anche la 1ª Commissione del Senato recentemente.

La personalità dell'individuo è anch'essa riconosciuta e garantita dalla Costituzione. Infatti il suo articolo 2 dispone che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». Anche in virtù di tale postulato è in atto nel Paese un processo, irreversibile, di sviluppo del senso della libertà individuale e delle istituzioni democratiche che ha come traguardo ultimo il rispetto dei convincimenti morali e politici di ciascun cittadino.

Ebbene, siamo sinceramente convinti che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza per motivi religiosi o morali sia saldamente inserito in questo processo di sviluppo ed è questa la ragione per la quale ne auspichiamo la sanzione giuridica.

A questo fine le uniche pregiudiziali poste dalla mia parte politica possono essere così sintetizzate: 1) i motivi dell'obiezione di coscienza debbono essere riconosciuti obiettivamente validi da un'apposita commissione, debbono essere esclusi quelli particolari o contingenti che, per comodità di espressione, possono essere genericamente indicati come motivi politici; 2) all'obiezione di coscienza non può essere dato altro valore che quello del rifiuto, da parte del cittadino che è chiamato a soddisfare l'obbligo di leva, dell'uso personale delle armi; 3) gli obiettori di coscienza debbono partecipare in tempo di pace alla difesa della Patria in servizio militare non armato o in un servizio civile sostitutivo per un periodo di tempo superiore a quello di leva, in tempo di guerra in servizi militari ausiliari (questa posizione, del resto, venne delineata dal Partito liberale fin dall'ottobre 1969).

Il disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura vedeva accolte sostanzialmente le nostre pregiudiziali per cui, come ho già ricordato, votammo a favore del provvedimento ritenendolo idoneo a dare un

giusto e responsabile riconoscimento all'obiezione di coscienza.

Poichè il disegno di legge attualmente al nostro esame è simile a quello che fu approvato dal Senato, noi, in piena coerenza con la posizione già assunta allora dai banchi dell'opposizione e oggi da quelli della maggioranza, siamo favorevoli al suo testo, considerandolo il più aderente alla realtà. Voglio aggiungere a questo punto, anche se forse è superfluo, che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ci inserisce a testa alta tra i Paesi più civili e socialmente avanzati che questo problema hanno già affrontato e risolto.

Come i colleghi infatti sanno gli ordinamenti stranieri nei quali esiste una precisa regolamentazione sono quelli dei Paesi appartenenti al mondo — vogliamo così identificarli — occidentale. Gli ordinamenti dove l'obiezione di coscienza non è contemplata o è contemplata in maniera del tutto irrilevante sono quelli dei Paesi del blocco comunista, dove l'obiezione di coscienza nel migliore dei casi è liquidata come affare amministrativo.

Attualmente, in Commissione e anche qui in Aula, a tale testo sono state mosse alcune critiche tradotte anche in emendamenti, che riguardano in particolare due questioni. La prima è che l'obiezione di coscienza dovrebbe costituire un diritto del cittadino per cui ai fini del suo riconoscimento dovrebbe essere sufficiente la manifestazione di volontà. Questa tesi avrebbe come necessario corollario la non previsione di alcuna commissione per accertare i motivi della obiezione di coscienza.

In via di principio si potrebbe anche essere d'accordo con questo assunto; la realtà però è ben diversa e ad ogni persona di buon senso non può sfuggire che vi sono differenze oggettive che distinguono caso da caso, perchè — e nessuno che sia in buona fede penso che potrebbe negarlo — c'è una vera obiezione di coscienza eticamente motivata di cui abbiamo il diritto e il dovere di tenere conto e c'è una obiezione di coscienza gratuita, arbitraria, dettata da ossequio a determinate concezioni politiche o da meri calcoli di opportunismo individuale alla quale abbiamo

il dovere di dire no, proprio perchè, come dice l'articolo 3 della Costituzione, « tutti i cittadini ... sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di ... opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Si dice, a sostegno della tesi del « diritto » all'obiezione di coscienza, che la garanzia della serietà dei motivi della obiezione stessa è data dal fatto che colui che intende avvalersene dovrà prestare un servizio militare non armato o un servizio civile sostitutivo per un tempo superiore alla durata del servizio militare di leva. Questa « motivazione » sinceramente ci sembra che non regga di fronte alla realtà che potrebbe prospettarsi. Invero, almeno in ipotesi (e noi dobbiamo tenere nella dovuta considerazione tutte le ipotesi) molti giovani soggetti alla leva potrebbero dichiararsi obiettori e quindi ottenere il diritto a prestare il servizio militare non armato o il servizio civile. In caso di necessità pertanto il Paese non potrebbe contare sul loro apporto e il sacro dovere di difendere la Patria verrebbe a gravare soltanto su una parte dei cittadini.

Pertanto la conclusione logica ci sembra una sola: accertare caso per caso, anche se la cosa ci perde da un punto di vista squisitamente idealistico, il vero obiettore e identificarlo. A questo scopo riteniamo indispensabile una commissione *ad hoc*, la cui natura sia essenzialmente civile come è quella prevista dal disegno di legge in esame. Solo così si potranno scoraggiare i falsi obiettori ed evitare un gettito del contingente di leva scarso rispetto alla necessità: cosa quest'ultima che potrebbe avere conseguenze molto serie e quindi suggerire rimedi estremi.

L'altra questione che viene solitamente sollevata è che per gli obiettori di coscienza l'unica alternativa al servizio militare dovrebbe essere costituita dal servizio civile sostitutivo. Noi liberali, come ho già detto, riteniamo che all'obiezione di coscienza non si possa dare altro valore che quello del rifiuto, da parte del cittadino che è chiamato a soddisfare l'obbligo di leva, dell'uso personale delle armi. In altre parole crediamo — forse sarebbe meglio dire vogliamo credere — che l'obiettore vero non voglia considerare offensiva dei suoi principi anche la

semplice divisa militare o la vita in comune con i giovani non obiettori. Si tratta indubbiamente di una questione importante più in via di principio che di fatto perchè, conformemente a quanto prevede il disegno di legge in esame, riteniamo che all'obiettore riconosciuto tale debba essere concessa la possibilità di scegliere tra il servizio militare non armato e il servizio civile sostitutivo.

Onorevoli colleghi, quella che ho delineato, sia pure per sommi capi, è la posizione che i liberali hanno assunto sul problema dell'obiezione di coscienza il cui riconoscimento rappresenta un nuovo traguardo nell'ambito dei diritti civili. Il disegno di legge che è al nostro esame soddisfa sostanzialmente tale posizione. Pertanto noi siamo favorevoli a questo testo che è il risultato di un equilibrato lavoro legislativo che venne iniziato dal Senato fin dalla passata legislatura e che senza dubbio rappresenta un punto d'incontro tra diverse esigenze.

È per questo motivo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che annuncio il voto favorevole del Gruppo liberale. (*Applausi dal centro-destra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Garavelli. Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, che il problema del riconoscimento dell'obiezione di coscienza venga riproposto all'esame di questa Assemblea a non più di sei mesi dall'insediamento delle nuove Camere, che sia tra i non moltissimi provvedimenti ripescati a norma dell'articolo 81 del Regolamento, che sia stato infine inserito nel calendario dei lavori in seduta notturna e poi nell'intera tornata odierna, per consentirne la trasmissione in tempo utile all'altro ramo del Parlamento, tutto ciò attesta una sensibilità che onora questa Assemblea e la sua Presidenza che non hanno certamente bisogno di sollecitazioni di qualunque tipo per valutare l'importanza di una questione che tocca la sfera intima della coscienza umana, la cui soluzione quindi costituisce un'esigenza per una società libera

ed evoluta di cui questo Parlamento è la legittima espressione.

Sia ben chiaro a tutti che dal 25 ottobre, data nella quale questa Assemblea concesse l'approvazione della procedura abbreviata, e tenuto conto del successivo periodo di interruzione dei lavori del Senato, all'esame in Commissione — esame che occupò quattro sedute con ampio e approfondito dibattito; e in questa circostanza mi è gradito dare atto, in qualità di Presidente della Commissione, dell'apporto fecondo di tutte le parti politiche, senza alcuna esclusione — ed infine all'attuale discussione in Aula non vi è stato in pratica un solo giorno di ritardo interposto al corso di questo disegno di legge. Mi sembra che ciò debba essere detto per la verità dei fatti ed anche per collocare nella loro giusta dimensione certe forzature circa una presupposta emergenza che non ritengo abbiano portato alcun contributo alla serietà nell'affrontare questo problema. A proposito del quale occorre dire che già nella discussione che ebbe luogo in quest'Aula nell'estate del 1971 (non è quindi trascorso un tempo eccessivamente lungo) furono posti in luce e dottamente esaminati tutti gli aspetti, da quelli costituzionali a quelli etico-politici a quelli morali, aspetti che sono stati ulteriormente ripresi, rimediaati ed ancora confrontati, anche nell'egregia relazione del senatore Rosa, con l'attuale situazione storica e sociale del nostro Stato.

Orbene, il nostro convincimento che il disegno di legge che il Senato si accinge per la seconda volta a votare (e noi auspichiamo ad approvare) sia una buona legge, sia un equo e valido temperamento tra motivi ideali che, qualora sinceramente espressi e praticati, meritano certamente tutto il nostro rispetto e le esigenze di tutelare il diritto-dovere del cittadino chiamato in condizioni di eguaglianza a fornire il contributo di un insostituibile servizio alla collettività, questo convincimento, dicevo, ne esce consolidato; e la discussione che è avvenuta in quest'Aula ha apportato ulteriori, significativi e sostanziali miglioramenti allo stesso disegno di legge. Ritengo, onorevoli colleghi, che in coscienza sia impossibile negare che il diritto all'esonero dal servizio mili-

tare su semplice dichiarazione, il cosiddetto diritto soggettivo come postulato nel disegno di legge dei colleghi di parte socialista e anche da altri, oltre che chiaramente incostituzionale si presenta come potenzialmente capace di aprire, nelle attuali nostre strutture militari e nelle consuetudini civili, falle di dimensioni assolutamente imprevedibili.

Infatti, onorevoli colleghi, se veramente si tratta per la nostra democrazia di comprendere e risolvere serenamente il problema di coscienze turbate in nome di convincimenti profondi, allora noi ci troviamo di fronte ad una situazione, qual è nella pratica di oggi, che io chiamerei di ordine aristocratico per le sue limitate dimensioni ed anche per la nobiltà di quella fede professata che farebbe di questo tipo di obiettori quasi dei pionieri di una concezione del mondo che può essere una nobile aspirazione degli uomini. In tal caso questa legge risponde, è valida, costituisce quindi un motivo di progresso per la stessa nostra democrazia che può certamente consentire un atto, come venne chiamato dal compianto senatore Berthet, di illuminata tolleranza. Ma ritengo altresì che nessuna parte politica, per quanto in buona fede, non possa non preoccuparsi di trasformare un fatto di limitate proporzioni in un fenomeno di massa o quel che è peggio di favorire addirittura l'incentivo a dissociarsi dai doveri verso la comunità nazionale.

Coscienti quindi dei limiti invalicabili che questa legge deve tutelare e convinti altresì che essa rappresenti una conquista civile di alta portata che allinea il nostro Paese alle altre democrazie più avanzate, i socialisti democratici esprimono il loro voto favorevole con la persuasione che questa nostra democrazia, che respinge le lusinghe del nazionalismo falsamente inteso, che rifiuta nella sua Costituzione la guerra come mezzo per risolvere i contrasti fra i popoli, nel mentre ritiene di avere compiuto un doveroso atto di comprensione per i pochi, guarda con maggiore preoccupazione e con maggiore affetto ai molti, ai moltissimi anzi, che compiono serenamente, orgogliosamente direi quasi, il loro dovere per garantire a questa stessa nostra democrazia e alle sue possibilità di sempre maggiori sviluppi le condizioni di

necessaria sicurezza. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Antonicelli. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della sinistra indipendente vorrebbe poter consentire a questo disegno di legge n. 317, non soltanto per la considerazione umana della grave condizione materiale e spirituale in cui si trova un gran numero di obiettori e con essi le loro famiglie, ma assai più perchè inizia con questa legge il cammino di un principio morale e civile di straordinaria importanza, la cui traduzione legislativa è stata sollecitata dal Consiglio d'Europa, dal Concilio Vaticano, dal Sinodo dei vescovi, dal Sinodo della Chiesa Valdese, da un appello internazionale di alte personalità e, possiamo dirlo, dal sentimento comune del nostro Paese.

Sappiamo benissimo, onorevoli colleghi, e lo accettiamo come dato naturale di ogni lotta, che sempre i principi rinnovatori si scontrano aspramente con la realtà politica e sociale, ma sappiamo anche che nel suo procedere il diritto si arricchisce di sempre nuove conquiste dell'evoluzione etica. E la obiezione di coscienza è certamente uno di questi principi innovatori; come tale, la sua forza operante è giustamente eversiva e non può essere diversamente.

L'obiezione di coscienza non è soltanto un momento etico della persona, che ha il diritto di essere rispettata. Essa concorre al rivolgimento di una società che ha, o avrebbe, molti motivi di dubitare di se stessa, delle sue istituzioni, dei suoi fondamenti, e soprattutto del suo modo di risolvere le contraddizioni proprie e quelle che incontra nel rapporto con altre società nazionali. Perciò non è solo da rispettare, è da riconoscere e concederle che faccia il suo cammino legalmente.

Se l'obiezione di coscienza è esplosa, onorevoli colleghi, è perchè siamo in tempi in cui la volontà individuale, i problemi interiori dell'uomo, il valore della personalità uma-

na sono stati offesi e molto debbono lottare per non essere distrutti. Questa è una delle ragioni per cui l'obiezione di coscienza assume un significato molto alto nella vita spirituale e morale della nazione e per ciò essa, come dovrebbe apparire evidente, non può essere misurata con gli strumenti economici del vantaggio o dello svantaggio o semplicemente giuridici del giusto o dell'ingiusto, ma con gli strumenti che chiamerei in alto grado politici, cioè dall'avanzamento del Paese verso mete idealmente più elevate.

Un potere politico che abbia della realtà un senso non rozzamente pragmatico, non semplicisticamente conservatore, ma sappia scorgere in essa i germi del procedere futuro, utili a quel procedere, risolve problemi del genere dell'obiezione di coscienza senza eccessivi timori e senza inutili e dannosi compromessi; tanto meglio li risolverà quanto meno sarà dubitoso. Non apparirà certamente strano che noi della Sinistra indipendente non approviamo questo disegno di legge; alla sua formulazione ci siamo, quasi ad ogni articolo, dichiarati contrari, ed esso complessivamente ci risulta lontano dal soddisfare esigenze che riteniamo ineludibili. È da sperare, da un lato, che la Camera dei deputati lo migliori, e da considerare, dall'altro, che in un mondo tutt'altro che disarmato è bene che semi, come questo dell'obiezione di coscienza, affondino nel terreno. Sono sicuramente sterili soltanto i semi non seminati.

Per questi contrastanti motivi, onorevoli colleghi, il Gruppo della sinistra indipendente dichiara la sua astensione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Venanzetti. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al termine di questo dibattito che ci ha visto impegnati per tre sedute, come ha visto impegnata la Commissione difesa, per cercare di migliorare quanto più possibile il testo che, a nostro giudizio, presentava molte lacune e soprattutto conteneva diversi aspetti restrittivi, desidero da-

re atto del loro proficuo lavoro ai colleghi del Senato e della Camera dei deputati che nelle passate legislature si sono profondamente impegnati per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Mi pare che questo riconoscimento vada dato perchè, come è stato ricordato nel corso di questo dibattito, sono circa vent'anni che il problema dell'obiezione di coscienza viene periodicamente sollevato nelle diverse legislature.

Questa è la dimostrazione, come ho avuto occasione di dire questa mattina, di quanto sia lunga e difficile la via delle conquiste civili in questo nostro Paese. Certo, ripetiamo spesso che la nostra democrazia è giovane, che, per certi aspetti, è fragile; non siamo ancora — mi auguro che quei giorni non siano lontani — in una democrazia che possa consentire l'espressione usata dal primo ministro inglese Winston Churchill durante la seconda guerra mondiale quando, alle pressioni dello stato maggiore che chiedeva la sospensione dei diritti per gli obiettori di coscienza nel momento in cui l'offensiva aerea nazista preannunciava fors'anche lo sbarco in Inghilterra, poteva rispondere che le ragioni della guerra erano ragioni di libertà e quindi anche di difesa di certi principi di libertà degli obiettori di coscienza e gli obiettori di coscienza morivano sotto i bombardamenti di Londra spegnendo gli incendi e salvando molte vite umane.

Forse in questo momento nel nostro paese la nostra democrazia non è ancora capace di questi slanci e di queste affermazioni ideali.

Desideravo, anche a nome dei senatori repubblicani, nell'esprimere la nostra posizione finale sul disegno di legge, ricordare che apparteniamo ad un partito di cui rivendichiamo la tradizione patriottica, la tradizione interventista, la tradizione della guerra di liberazione: quindi, come tali, personalmente molti di noi non sono obiettori di coscienza ma si sono battuti e continueranno a battersi per l'affermazione e la difesa di certi principi. Siamo profondamente rispettosi, per questa nostra tradizione, del concetto di patria che troppo spesso viene usato e abusato da molte parti politiche. Il concetto di patria, nella nostra concezione mazziniana, che rivendichiamo sempre, riuscire-

mo a tradurlo anche nelle nuove generazioni, nei giovani, riusciremo a farlo sentire profondamente nella misura in cui da parte nostra riusciremo a dare esempio di impegno, di dedizione, di spirito di sacrificio, perchè la difesa delle istituzioni repubblicane, che è tutt'uno con il concetto di patria in questa nostra democrazia che nasce dalla Costituzione repubblicana, è appunto affidata soprattutto a noi forze politiche, a noi rappresentanti del Parlamento.

Detto questo, rimangono le perplessità relative a certi dispositivi del disegno di legge che ho avuto occasione, a nome del Partito repubblicano, di illustrare nel corso di questo dibattito. A mio giudizio — mi auguro di sbagliare — la commissione così come è stata prevista non risolverà molti dei problemi posti dall'obiezione di coscienza. Si è cercato di avere una visione capace di risolvere i problemi del passato e non del futuro; abbiamo fatto forse una legge con lo sguardo rivolto al passato più che all'avvenire. Penso che l'istituto della commissione via via si sfalderà ed è per questo che riteniamo che nell'aver riaffermato questi nostri principi abbiamo di fronte il futuro. Non è il caso, come da una parte politica è stato osservato nella dichiarazione di voto, di soffermarsi su una affermazione in cui si mette in dubbio il coraggio degli obiettori di coscienza. Gli obiettori di coscienza hanno pagato fino ad oggi. E non parliamo tanto di un ipotetico futuro, non pensiamo ad una nuova guerra mondiale, perchè, ove mai la nuova conflagrazione mondiale dovesse verificarsi, è inutile parlare nei termini del passato, è inutile parlare di qualcuno che potrebbe sottrarsi agli orrori e alle distruzioni di una guerra di tal genere. Non è questo, quindi, il problema: il problema è di una testimonianza che riaffermano gli obiettori di coscienza, una testimonianza e un contributo alla distensione e alla pace.

Dicevo che alcuni, appunto, degli istituti previsti da questo disegno di legge non trovano la nostra approvazione. Quando ho avuto occasione, questa mattina, di interrompere il collega Pirastu, con le osservazioni che muovevo alla posizione del Gruppo comu-

nista sulla commissione, con la mia polemica non intendevo assolutamente echeggiare qualche motivo di contrapposizione politica, ma la mia osservazione derivava dal fatto che obiettivamente le sue argomentazioni davano un contributo forse insperato ai sostenitori di tesi più restrittive.

Onorevoli colleghi, nella considerazione generale che questa legge è comunque un passo avanti, nella considerazione che lascia aperta la possibilità da parte dell'altro ramo del Parlamento di un miglioramento, noi non ci opponiamo a questo disegno di legge e perciò annuncio la nostra astensione.

Vorrei concludere ricordando alcune parole, che mi hanno profondamente colpito per la loro carica morale, anche se possono essere considerate entro certi limiti ingenui, pronunciate molti anni fa da John Kennedy quando affermava: « La guerra esisterà fino a quel lontano giorno in cui l'obiettore di coscienza godrà della stessa reputazione e prestigio di cui gode oggi il guerriero ».

Ecco i motivi che ci hanno indotti a condurre questa battaglia per l'obiezione di coscienza. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per permettere al relatore, senatore Rosa, di presentare all'Assemblea alcune proposte di coordinamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 19,55).

ROSA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, propongo due modifiche per motivi di coordinamento, restando inalterata la sostanza degli emendamenti già votati.

All'articolo 1, ultimo comma, sostituire le parole: « ... titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 » alle altre: « ... titolari di porto delle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 ».

All'articolo 12, ex articolo 11, dopo aver precisato che l'emendamento che porta la firma dei senatori Venanzetti ed Arnone è stato precedentemente sollecitato dalla stessa maggioranza di Governo e particolarmente dalla Democrazia cristiana e dai socialdemocratici, conformemente allo spirito della legge, l'ultimo periodo dovrebbe divenire comma a se stante ed essere così formulato: « In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato ».

Abbiamo fatto questo per dare a tutti gli attuali obiettori detenuti la possibilità di fruire della norma transitoria, stante la situazione dei testimoni di Geova che, come sappiamo, è da presumere non presenterebbero domande. Così facendo, eliminiamo ogni motivo di futura contestazione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

TANASSI, Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa. Concorro con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di coordinamento presentate dal relatore, senatore Rosa. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, risulta assorbito il disegno di legge n. 430, d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori.

Discussione dei disegni di legge:

« **Modificazioni al Codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti** » (561); « **Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, relativo al divieto del-**

la libertà provvisoria in determinati casi » (404), d'iniziativa del senatore Martinazzoli; « **Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva** » (414), d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori; « **Modificazione all'articolo 277 del Codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria** » (489), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (22), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Modificazioni al Codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti** »; « **Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi** », d'iniziativa del senatore Martinazzoli; « **Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva** », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Petrella, Petrone, Boldrini, Sabadini, Branca, Galante Garrone e Terracini; « **Modificazione all'articolo 277 del Codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria** », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Pieraccini, Cipellini, Vignola, Viviani, Licini, Marotta, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Catellani, Cavezzali, Colombo, Lepre, Minnocci e Tortora; « **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mentre è *in itinere* davanti alla Camera dei deputati, con la cosiddetta procedura d'urgenza e sot-

to forma di legge delega, l'esame del disegno legislativo di modifica del codice penale di rito, siamo chiamati in sede di stralcio a legiferare su alcuni temi della proposta riforma. Abbiamo avuto altre occasioni per criticare il deprecabile sistema di innovare con provvedimenti di carattere frammentario alcune norme in previsione della definitiva formulazione di un nuovo codice o di notevoli modifiche al codice vigente ed ancora una volta siamo costretti a confermare la censura perchè non è certamente conforme a buona tecnica legislativa e ad irrinunciabili esigenze di organicità incidere a salti o a strappi su determinati istituti allorché sembra essere pervenuti alla vigilia di una soluzione definitiva circa la progettata riforma del codice di procedura penale.

Sì, è vero, si è spesso parlato di vigilia di riforma, ma in effetti lunghissimi anni sono inutilmente decorsi, numerose legislature sono invano giunte al termine e qualcuna di esse è rimasta incompiuta rimanendo contemporaneamente incompiuta la proposta riforma del codice processuale penale. Ed è pur vero che, trattandosi di legge delega, alcuni anni ancora dovranno trascorrere perchè possa licenziarsi un testo organico ed entrare in vigore il nuovo codice. Ma la lentezza con la quale ingiustificatamente per tanto tempo si è operato non legittima l'improvvisa e direi ansimante determinazione del Governo di procedere alla parziale modifica di alcuni istituti giuridici sotto il riflesso tardivamente avvertito ed artificiosamente speculato di accelerare e semplificare i procedimenti.

A base del disegno di legge governativo n. 561 è una verità, ed una sola: un ulteriore cedimento alle esterne pressioni provenienti da ben individuate fonti che per fini di natura particolaristica hanno precipuo ed anzi esclusivo interesse politico a far conseguire sollecitamente la libertà ad una sola persona ed in conseguenza ad altre persone in atto detenute perchè imputate degli stessi gravissimi reati di strage avvalendosi a tal fine di una delle innovazioni (non importa quale di esse purchè si raggiunga il fine) da apportare all'istituto della carcerazione pre-

ventiva, al mandato di cattura obbligatorio o alla libertà provvisoria.

È assai significativo al riguardo che democristiani e sinistra politica abbiano agito con univocità di tempi ed in chiave tipicamente conciliare. Al disegno di legge n. 404, comunicato alla Presidenza del Senato il 5 ottobre del corrente anno, con il quale il senatore Martinazzoli propone soltanto la abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, ammettendo così la concessione della libertà provvisoria in ogni caso e quindi anche nella ipotesi per cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, è seguito l'indomani il disegno di legge n. 414, d'iniziativa del senatore Lugnano e di altri senatori, che prendendo le mosse da « clamorose recenti vicende giudiziarie » (non può certamente dirsi che non faccia riferimento reale e non casuale a una determinata vicenda processuale penale da tutti inequivocabilmente individuata), allarga rilevantemente la materia nell'ambito della quale dovrebbe operare novellisticamente con chirurgica immediatezza il bisturi legislativo, proponendo contemporaneamente radicali modifiche all'attuale disciplina della custodia preventiva, i cui termini dovrebbero essere ulteriormente ridotti, del mandato di cattura che in niun caso dovrebbe essere obbligatorio, e della libertà provvisoria, che dovrebbe ritenersi ammissibile anche nei casi in cui secondo il codice vigente il beneficio non sarebbe concedibile.

È quindi sopravvenuto, sempre nel corso dello stesso mese di ottobre e precisamente il 24 di detto mese, il disegno di legge n. 489, d'iniziativa socialista (senatori Zuccalà, Pieraccini ed altri), il quale senza alcun velo propone l'approvazione di una legge-fotografia al fine di porre riparo al turbamento che avrebbe profondamente prodotto nell'attornito Paese il « caso Valpreda ».

Ed infine, buon ultimo (ma sempre entro tempo massimo perchè il traguardo delle riforme è illimitato e pertanto è difficilmente ipotizzabile il caso che si arrivi fuori tempo) è sopraggiunto il Governo il quale, recependo in buona parte le proposte di iniziativa parlamentare e tentando di occultare il fine par-

ticularistico in esse contenuto, con il disegno di legge n. 561 ricorre alla proposta di ulteriori modifiche a volte marginali e a volte prettamente formali, che a suo avviso dovrebbero avere lo scopo peculiare del miracoloso acceleratore, idoneo a dare impulso e speditezza ad un motore arrugginito e stanco che notevolmente perde di giri.

A ben considerare, si tratta di una vera e propria gara ad ostacoli, in cui si cimentano Governo, maggioranza parlamentare e sinistre politiche, trasformatasi improvvisamente in una frenetica corsa di velocità nella quale con spirito concessivo e divisamento unilaterale si vuole pervenire alla realizzazione sollecitata di un solo e particolare evento di carattere contingente e di natura squisitamente politica, ricorrendo al vietato espedien-

te dell'inserimento di tale provvedimento nel quadro apparentemente globale della tutela della libertà del cittadino e della celerità ed esemplificazione dei procedimenti penali. Ma non si tiene conto che il senso della tutela eccessiva e demagogica della libertà dell'individuo spesso contrasta con le esigenze della società e dello Stato, specie se esso viene posto in essere in momenti in cui l'individuo è trascinato e sospinto in un mondo che indulge alla sopraffazione, alla violenza e alla mafia, in un tempo nel quale si appalesa sempre più necessaria ed improcrastinabile la tutela dei diritti delle vittime di reati spesso gravissimi, della società offesa per lo svilimento ed il disprezzo dei valori più sacri, dello Stato mortificato in tutte le sue tradizionali istituzioni.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue F I L E T T I). Non è lecito e quanto meno non è apprezzabile in questo particolare momento di recrudescenza della criminalità adottare provvedimenti che, se da una parte appaiono tendenti ad un maggiore rispetto della personalità umana e alla libertà dell'individuo non ancora ritenuto colpevole in giudicato irrevocabile, dall'altra suonano in larghi strati dell'opinione pubblica come un ulteriore cedimento di uno Stato già assai debole, come impotenza a proteggere la società dalla commissione di reati, come sistema per assicurare l'impunità a chi si è reso autore di efferati delitti.

Già in tema di reati mafiosi si avverte la diffusa convinzione del fallimento dello Stato e della giustizia, allorché si deve registrare con vivo disappunto che le parti lese, i familiari di vittime e di stragi, sono costretti a tacere, a dichiarare di non sapere nulla di nulla.

E con riferimento all'abbreviazione dei termini della carcerazione preventiva è veramente penoso avere notizia di ulteriori omicidi commessi in danno di testimoni di accusa da chi, già imputato e condannato con

sentenza non ancora definitiva per reato di omicidio, non è più *in vinculis* per maturazione del termine di custodia preventiva, ridotto con decreto-legge 1º maggio 1970, numero 172, convertito con modificazioni nella legge 1º luglio 1970, n. 406.

Si vuol far credere — così sta scritto nella relazione al disegno di legge Zuccalà ed altri — che « la coscienza popolare avverte tutta la disumana iniquità di una giustizia che, in omaggio a rigorismi formali ottocenteschi e di sapore bizantino, si chiuderebbe a riccio per non percepire le mutate esigenze di una società moderna che non tollera più i vicoli ciechi ma reclama la coerenza, l'equità, la verità ». E si afferma — così si legge nella relazione al disegno di legge Lugnano ed altri — che l'opinione pubblica vuole che « le leggi devono basarsi sul consenso della grande maggioranza del popolo ». Ma non ci sembra che attualmente l'opinione pubblica italiana reclami provvedimenti che attenuino i principi codificati della libertà provvisoria, della detenzione preventiva, del mandato di cattura. Per converso, essa lamenta quasi generalmente il rilassamento della giustizia, la

indulgenza ingiustificata di alcuni magistrati, il frequente ribaltamento di competenza e di responsabilità dall'uno all'altro giudice, la paura di persone che, chiamate ad assumere la funzione di giudici popolari, artificiosamente rinunciano ad assolverla e viepiù la insussistenza e comunque l'attenuazione del principio della certezza del diritto e la lentezza esasperante con la quale la giustizia opera oggi in Italia.

Di fronte a fenomeni sempre più raccapriccianti di banditismo, di rapine, di omicidi e di stragi non si possono adottare interventi parziali e marginali che sono interpretati dai liberi cittadini non come atti di giustizia ma come manifestazioni di debolezza e di carenza nell'azione di prevenzione e repressione degli illeciti penali e che in effetti non solo non arrecano alcun beneficio al funzionamento della macchina giudiziaria fortemente inceppata, ma anzi finiscono per complicare rilevantemente le cose.

Allo stato, l'ulteriore limitazione dei termini della custodia preventiva produrrebbe lo sfollamento delle carceri con la conseguente maggiore estrinsecazione del fenomeno della delinquenza e la correlativa attenuazione della tutela del cittadino onesto e della società; così come l'abolizione del divieto di concedere la libertà provvisoria nel caso in cui il mandato di cattura è obbligatorio causerà un ulteriore rallentamento dell'apparato giudiziario che già opera con notevole lentezza e che sarà soffocato da nuove istanze e da nuovi ricorsi.

Venendo ora ad esaminare partitamente alcune delle innovazioni contenute nel testo unificato al nostro esame, non ci pare che possa rientrare nell'ambito delle previsioni volte ad accelerare e semplificare i procedimenti la nuova strutturazione dell'istituto della rimessione. Le nuove norme al riguardo non servono ad imprimere celerità e snellezza ai processi, bensì prevedono soltanto una pretesa nuova disciplina che peraltro non fa che ripristinare il discutibile criterio della scelta vincolata del nuovo giudice già adottata dal codice del 1913. È risaputo che funzione della rimessione è quella di assicurare l'imparzialità nel giudizio, di eliminare situazioni processuali patologi-

che, di evitare il grave turbamento dell'ordine pubblico per lo più derivante dall'indole della causa, dalla personalità delle parti, dal tempo e dal luogo in cui deve essere istruito o celebrato il processo, di eliminare il legittimo sospetto nei confronti di un organo giurisdizionale. Casi tipici che consigliano ed anzi impongono la rimessione si riscontrano nel processo politico di grande risonanza che possa suscitare movimenti popolari per effetto di rilevanti eccitazioni delle contrapposte fazioni, oppure nei processi nei quali l'obiettività e la serenità della giustizia possano essere gravemente turbate dal tono ambientale particolarmente infuocato dalle eccitate passioni delle correnti politiche del luogo, dalle pressioni o influenze che incidono profondamente sulla imparzialità del giudice e compromettono la retta amministrazione della giustizia, da campagne di stampa assai esacerbate che possano influenzare la coscienza dei giudici popolari, da particolari gravi motivi di ordine pubblico che normalmente si riscontrano nei cosiddetti reati di mafia.

Non ci sembra giustificata da alcuna esigenza la modifica apportata all'articolo 58 del vigente codice, con la quale si vuole vincolare la Corte di cassazione della designazione del giudice che deve essere scelto sempre e in ogni caso nel distretto della stessa corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una corte d'appello vicina. Se per un solo momento l'innovazione possa ritenersi legittimamente improntata ad un criterio di attenuazione del disagio economico e morale delle parti e dei testimoni, non ci pare che un tale sistema sia da condividersi in tutti i casi. È veramente strano, ad esempio, che un processo di mafia di competenza della autorità giudiziaria palermitana debba istruirsi e celebrarsi necessariamente a Caltanissetta o davanti ad altro giudice siciliano. Le ragioni di sospetto e i gravi motivi di ordine pubblico potrebbero sussistere nell'ambito della stessa regione per determinati reati e pertanto l'innovazione suggerita dall'articolo 1 del disegno di legge potrebbe accettarsi solo come prescrizione da adottare

di massima, ma con le dovute eccezioni in casi di particolare gravità.

Si è obiettato a questo rilievo che, così operando, sopravviverebbe un criterio di discrezionalità, di cui la Corte di cassazione farebbe larga applicazione, frustrando in tal modo l'efficacia della norma. Ma tale timore non ha motivo d'essere solo se si confermi — e non può non confermarsi — credibilità e fiducia al supremo collegio che ha sempre operato con criteri di obiettività e ponderatezza.

La facoltà di concedere la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura, seppure possa condividersi sotto riflessi di carattere puramente tecnico ed ordinario, non ci sembra opportuno che allo stato sia introdotta nella nostra legislazione codificata. Troppa gente oggi delinque ed ottiene la libertà provvisoria e normalmente questa si tramuta in libertà di tornare a delinquere. Alcuni magistrati sono oggi assai indulgenti e lassisti con i criminali e facilmente sono indotti a volte per pressioni politiche o ambientali a concedere la libertà provvisoria anche in casi di rilevante gravità. Ciò non sarebbe onesto nè morale, perchè non è ammissibile indulgenza e longanimità sulla pelle degli onesti.

La *vexata quaestio* dell'avviso di procedimento che, anzichè costituire strumento di tutela dell'indiziato, si è a volte trasformato in un vero e proprio attentato alla onorabilità e alla personalità dell'individuo, trova soluzione strettamente formale nell'articolo 3 del testo unificato, laddove si introduce l'espressione « comunicazione giudiziaria » e si stabilisce la notificazione a mezzo servizio postale con plico chiuso raccomandato.

È un tentativo di ovviare ad un inconveniente che rimarrà tale ove non venga rispettato il segreto istruttorio e non vengano eliminate le fughe di notizie. L'abbreviazione dei termini per la presentazione delle perizie e le formalità previste in ordine all'ordinanza di rinvio a giudizio, ai requisiti della sentenza istruttoria, alla nullità e alla rettificazione di questa, alla trasmissione dell'ordinanza di rinvio a giudizio,

a prescindere dai rilievi di natura tecnica che ben possono proporsi avverso le soluzioni prospettate e delle quali particolarmente si occuperà il senatore Mariani, non pare che possano seriamente servire ad accelerare rilevantemente l'iter e la definizione dei processi penali. Per raggiungere tale fine occorrono ben altri accorgimenti e particolarmente necessitano notevoli mezzi sotto il profilo quantitativo e vieppiù personale giudicante, istruttore ed ausiliario idoneo, capace e diligente sotto il profilo qualitativo.

Infine l'articolo 9 recepisce sostanzialmente il suggerimento contenuto nel disegno di legge n. 22 presentato all'inizio di questa legislatura dal Gruppo del movimento sociale-destra nazionale circa l'introduzione della clausola di provvisoria esecuzione della provvisoria nel giudizio penale. Praticamente si introduce nel processo penale, ai fini del risarcimento del danno, il principio della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e quello della esecutorietà della sentenza di appello già recepiti nel codice di procedura civile. Si tratta di una esigenza profondamente sentita negli ambienti giudiziari e forensi che serve ad eliminare le lunghe attese e le gravose spese alle quali sino ad oggi si è dovuto sottoporre con enorme disagio chi è stato leso da un illecito penale e ha diritto al risarcimento del danno patito. La norma ha riflessi pratici di innegabile portata e, mentre consente il realizzo della riparazione del danno con una certa sollecitudine, può essere anche idonea a facilitare la composizione di liti, ad attenuare il carico giudiziario e ad agevolare la funzionalità della giustizia.

Concludendo, così come ebbi modo di dire in altra occasione, e precisamente in sede di discussione per la conversione in legge del decreto-legge n. 192 del 1970, anche il testo legislativo al nostro esame presenta molte ombre e qualche luce. Se per alcune delle norme innovatrici in esso contenute è da apprezzare il tempestivo intervento legislativo (tra queste la testè richiamata introduzione della provvisoria esecuzione della sentenza penale limitatamente al capo che pronuncia sulla provvisoria), per altre non può non rilevarsi la intempestività, la in-

sufficienza e l'inopportunità. Il testo di legge appare all'esterno approntato a soli fini particolaristici; e l'inconsueto celerissimo procedimento adottato per il suo esame conferma a quanti seguono i lavori del Parlamento che non ragioni di speditezza e di esemplificazione dei procedimenti penali spingono ad anticipare parzialmente la riforma del codice di procedura penale, ma ben altri motivi che riflettono le pressioni esacerbate di una campagna ben orchestrata di determinata stampa e le imposizioni di alcune forze politiche che apertamente hanno denunciato e denunciano un fine esclusivamente particolaristico da raggiungere.

Per pervenire a tale scopo si è tentato di varare un congegno automatico e cioè la riduzione dei termini previsti per la scarcerazione preventiva; non essendo stato ciò possibile ottenere immediatamente, si ricorre ad innovazioni circa la disciplina della libertà provvisoria e della rimessione. Ed è singolare che il primo articolo del testo unificato riguardi la rimessione e cioè l'istituto previsto al fine di eliminare i perniciosi effetti delle forme più gravi di influenze ambientali e il legittimo sospetto. Nel nostro caso più che il sospetto vi è la certezza che il Governo ha palesemente ceduto alle pressioni di determinati ambienti politici.

Speriamo che con il licenziamento del provvedimento legislativo al nostro esame non abbia a rimetterci ancora una volta la società italiana! (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che alcuni di voi abbiano seguito con interesse, nello scorso mese di ottobre, i lavori del convegno di studi « Enrico De Nicola » a Foggia e a Vieste. Certamente era presente il collega senatore Follieri, relatore sui disegni di legge oggi in esame, e certamente anche il sottosegretario onorevole Pennacchini. Il tema del convegno (« La testimonianza nel processo penale ») era sicuramente un tema

vivo: e tuttavia il convegno non avrebbe avuto, nonostante l'alto livello scientifico dei partecipanti, la risonanza che ha avuto in tutta Italia se verso la fine dei lavori Giovanni Conso (un giurista da lei, onorevole Ministro, a ragione tenuto in grande stima) non fosse sceso dall'atmosfera rarefatta del diritto alla realtà viva e dolorante dei nostri tempi; se non avesse fatto riferimento al nome di Pietro Valpreda, simbolo di tutte le ingiustizie che oggi ancor si consumano. Valpreda, diceva Giovanni Conso, è una spina nel cuore di noi tutti. E aggiungeva: « Il processo Valpreda è il punto di riferimento obbligato del tema che abbiamo discusso: " La testimonianza ». Come possiamo non parlarne qui? Questo caso dimostra che le norme del nostro codice sono superate, sono in crisi per quanto è avvenuto e per quanto potrà avvenire al dibattimento che purtroppo si allontana sempre più. Valpreda è la dimostrazione di come il nostro sistema svaluti il dibattimento, di cosa sia un processo che resta nel limbo, sbattuto qua e là in un mare procelloso, ricacciato sempre dalla riva, con giudici che si dichiarano incompetenti, con un procuratore che chiede la rimessione ad altra sede e la Cassazione che lo accontenta, con un dibattimento che non si riesce a fare. Il tutto sostenuto da una sola testimonianza inficiata dalla Corte costituzionale che ne ha dichiarato la illegittimità ». E concludeva con queste parole: « Possiamo noi consentire che il nostro sistema permetta nell'anno 1972, dopo tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione, di trattenere in carcere senza dibattimento persone che si dichiarano innocenti e contro le quali non vi è nulla salvo una illegittima testimonianza? Possiamo dire che ciò avvenga senza violare l'articolo 5 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo firmata dall'Italia? Quest'articolo sancisce che ogni arrestato ha diritto ad essere giudicato entro un ragionevole limite di tempo. Quando il termine non è più ragionevole, è chiaro che si viola la legge. E allora, in attesa che venga varata la riforma a far giustizia di un sistema normativo così vecchio e malato, si dia libertà, se non si dà dibattimento ».

Onorevoli colleghi, penso che voi non vi meravigliate se ho sentito il dovere e la necessità di fare lealmente io pure, all'inizio del mio breve intervento nella discussione generale, il nome di Pietro Valpreda, quasi ad evocare la presenza viva ed ammonitrice in quest'Aula del Senato. Perché, diciamo con estrema franchezza, è a lui e a quanti con lui e come lui soffrono e potranno soffrire le conseguenze dell'inammissibile situazione descritta da Giovanni Conso, che vanno il nostro pensiero e i nostri propositi. E sarebbe ipocrisia non dirlo apertamente, sarebbe ipocrisia non dire che, apprestandoci a discutere questa proposta di legge, noi pensiamo soprattutto a lui, con la speranza che questa modestissima legge valga a rendergli giustizia, una prima giustizia.

Altro e più ampio — e voi lo sapete — era il nostro intendimento. Basta leggere il nostro disegno di legge per comprendere a quale traguardo eravamo diretti. Noi eravamo contro l'obbligatorietà del mandato di cattura: ma soprattutto pensavamo che il legislatore avesse il dovere di rivedere le norme, frettolosamente emanate nel 1970 in conformità a una sentenza della Corte costituzionale, in punto « scarcerazione automatica ». Pensavamo che questo compito dovesse essere assolto dal legislatore parallelamente al compito, riservato al giudice, di concedere o negare in ogni caso e in concreto, senza riferimento a parametri astratti di reati più o meno gravi, la libertà provvisoria; che l'un compito, per così dire, dovesse integrare l'altro al fine di consentire che, volenti o nolenti i giudici, ad un certo momento, a un momento più ravvicinato rispetto a quello stabilito nel 1970, scattasse e dovesse scattare l'ora della libertà per gli imputati assoggettati ad una troppo lunga, disumana ed ormai inutilmente crudele custodia preventiva. E in questo senso era formulato, appunto, il nostro disegno di legge.

Non abbiamo rinunciato, anche questo va detto con estrema chiarezza, al nostro progetto: ne riprenderemo presto la discussione in Commissione: ed il nostro impegno non verrà meno anche se, intanto, Valpreda sarà liberato in virtù della legge che oggi ci apprestiamo a votare perché, già l'ho detto, Val-

preda è il simbolo di una situazione che, tra le sue vittime, non annovera il solo Valpreda e che non può e non deve essere tollerata. Non verrà meno il nostro impegno e non verrà meno, neppure, il nostro senso di responsabilità; potremo attenuare, onorevole Ministro, anche in omaggio ad autorevoli rilievi che ancora di recente sono stati formulati, il rigore delle previsioni legislative da noi tradotte nel disegno di legge Lugnano. Ma anche lei, onorevole Gonella, vorrà e dovrà collaborare con noi: dicendoci, ad esempio, con nomi e cognomi quanti sono i detenuti in attesa di giudizio da oltre diciotto mesi a far tempo dalla sentenza di rinvio a giudizio.

Oggi, in quest'Aula, onorevoli colleghi, il nostro compito è più limitato. Oggi non è in discussione la scarcerazione automatica: oggi si tratta soltanto di creare lo strumento che consenta ai giudici di dare a Valpreda, ed agli altri nelle sue condizioni, la libertà provvisoria.

Il disegno di legge da lei predisposto, onorevole Guardasigilli, non tocca soltanto il punto relativo alla libertà provvisoria, si intitola « Modificazioni al Codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti ». Vorrei osservare, senza intento inutilmente polemico e senza voler minimamente avanzare diritti di primogenitura — del resto primogenito nell'iniziativa parlamentare è il collega Martinazzoli — che il Governo si è risvegliato un po' tardi in questa materia, e soltanto dopo che alcuni parlamentari di varie parti politiche, Democrazia cristiana, Partito socialista italiano, Partito comunista italiano, indipendenti di sinistra, si erano mossi; e ha voluto nascondere il suo intervento *ad adiuvandum* sotto la cortina o il velame di altre norme, quasi temesse di sottolineare in modo troppo marcato ed evidente quella che era la finalità prima e più importante del progetto di legge.

Ma tutto ciò ha un'importanza relativa. Quello che veramente conta è che un ampio consenso si è formato sulla necessità di assicurare al giudice lo strumento per porre fine a situazioni chiaramente intollerabili e non giustificate da esigenze processuali; sulla necessità, cioè, di consentire al giudice di di-

sporre sempre la libertà provvisoria, indipendentemente dal titolo più o meno grave del reato, e quando pure il reato imponga l'emissione del mandato di cattura. A questo consenso, è ovvio, non potremo sottrarci noi, nonostante la nostra preferenza, non condivisa dalla maggioranza, per la facoltatività, in ogni caso, dell'emissione del mandato di cattura. E non ci potremo sottrarre anche perchè il progetto governativo indubbiamente si muove, nonostante una certa timidezza, nel solco segnato dalla sentenza del 4 maggio 1970 della Corte costituzionale, là dove si dice a chiarissime note che la detenzione preventiva « va disciplinata in modo da non contrastare con una delle fondamentali garanzie della libertà del cittadino: la presunzione di non colpevolezza dell'imputato ».

Certamente, non tutte le norme contenute nel disegno di legge governativo ci trovano consenzienti: e sicuramente, anche questo sia detto senza intenti polemici, sarebbe stato più corretto che gli altri punti del disegno di legge governativo fossero stati proposti a parte per non porre i dissenzienti nella difficile situazione di chi sarà costretto, nella votazione finale del complessivo disegno di legge, pur di ottenere l'approvazione delle norme sulla libertà provvisoria, a dire di sì anche a quelle norme che ne hanno provocato il dissenso. Penso, così dicendo, soprattutto alla nuova regolamentazione della rimessione dei procedimenti, un istituto che a nostro avviso dovrebbe essere cancellato o, a tutto concedere, regolato in modo da imporre, ricorrendone le condizioni, la scelta obbligata di un giudice predeterminato, anche se, in fondo, possiamo sotto questo profilo ritenerci fortunati al pensiero che non siano state conglobate in un solo disegno di legge, di concerto (come si dice: e sarebbe stato davvero un bel concerto!) tra il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, le norme oggi in esame e quelle preannunciate sul fermo di polizia che il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente dichiarato gelosamente rispettose della Costituzione e che invece a noi, e non solo a noi, sembrano in insanabile contrasto con il dettato della Carta costituzionale.

E tuttavia, è chiaro, il nostro giudizio non potrà non essere favorevole ad un provvedimento che consentirà, se i giudici vorranno valersi del nuovo strumento ad essi offerto, un atto di giustizia che tutto il Paese attende. Onorevoli colleghi, è un modesto traguardo quello che ci apprestiamo a raggiungere. È un primo traguardo. Altri traguardi ci attendono. Le nuove norme sulla scarcerazione automatica intanto e in primo luogo. E poi la battaglia, nel Paese, perchè il pubblico dibattimento renda al più presto definitiva giustizia a Valpreda. E finalmente l'accertamento, condotto con inflessibile rigore, di tutte le responsabilità, a tutti i livelli, di questa tristissima pagina della nostra storia recente. La strada è lunga ancora, ma le difficoltà non ci spaventano. Cercheremo di percorrerla fino in fondo con tutto il nostro impegno. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Presentazione di disegno di legge
e richiesta di dichiarazione di urgenza**

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* A nome del Ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Proroga delle provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati » (628), per il quale chiedo sia dichiarata l'urgenza.

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge. La richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, sarà posta in votazione nella seduta di domani.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario di dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

COLAJANNI, CHIAROMONTE, VALENZA, GIOVANNETTI, PISCITELLO, DE FALCO, POERIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il motivo per cui gli enti di gestione delle Partecipazioni statali hanno disatteso l'obbligo fissato dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, articolo 7, sesto comma, che prescriveva agli stessi enti la presentazione, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge, di un programma quinquennale di investimenti nel Mezzogiorno.

Gli interpellanti debbono rilevare che il comportamento degli enti di gestione, nei confronti delle richieste delle organizzazioni sindacali per un incontro su detti temi, ha messo in evidenza un orientamento che, lungi dall'essere rispettoso verso le prerogative del Parlamento e del Governo, tende a sottrarre gli enti stessi ad ogni giudizio di sostanza ed a respingere ogni confronto diretto con le forze politiche e sociali che possa tendere a modificare linee di attività tenacemente perseguite e già rivelatesi negative per il Mezzogiorno ed il Paese.

(2 - 0076)

SIGNORI, LICINI, CATELLANI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a sollievo della grave situazione economica e sociale che investe le popolazioni del Monte Amiata (province di Grosseto e Siena), colpite da pesante disoccupazione e minacciate nei già scarsi livelli occupazionali dagli intendimenti delle società mercurifere « Monte Amiata », « Siele » e SMI, decise per una notevole riduzione di personale.

Gli interpellanti, inoltre, chiedono se non ritengano opportuno affrontare, una volta

per tutte, i gravi problemi della zona in un quadro globale che:

a) garantisca i livelli occupazionali nelle miniere di mercurio;

b) impegni le società mercurifere a reinvestire *in loco* parte dei profitti realizzati, a sollievo dello stato di disagio delle popolazioni;

c) impegni le stesse società ad elaborare un vasto piano di ricerche che assicuri prospettive di sviluppo all'industria estrattiva;

d) assicuri alla Regione i mezzi necessari per garantire il lavoro ai 700 operai forestali attualmente impegnati in opere di rimboschimento;

e) favorisca l'impegno degli organi interessati perchè, attraverso stanziamenti a favore della difesa del suolo, delle trasformazioni agrarie e dello sviluppo turistico, si tenga conto delle necessità delle popolazioni del Monte Amiata, da sempre impegnate in dure lotte per alleviare le difficili condizioni nelle quali sono costrette a vivere.

(2 - 0077)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

SPORA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se corrisponde a verità quanto è stato pubblicato su alcuni giornali relativamente a tale Lorenzo Graziani, attualmente detenuto nella casa di lavoro presso le carceri giudiziarie di Pisa.

Si legge, tra l'altro, nelle relazioni del Convegno sulle misure di sicurezza detentive, tenutosi a Pisa il 17 giugno 1972, a cura dell'Amministrazione provinciale di Pisa, che il Graziani è stato condannato, il 15 aprile 1960, alla pena di 6 mesi di reclusione e 6000 lire di multa, per truffa, dal pretore di Lerica Friddi. Parrebbe che detta condanna sia stata motivata dal fatto che il Graziani si

facesse prestare da certo Merulla Antonino una radio a *transistors* e non la restituisse.

Avendo il Graziani a suo carico altri precedenti penali, veniva assegnato per un periodo minimo di 2 anni ad una casa di lavoro.

È assolutamente incredibile, ma si legge che il Lorenzo Graziani è in carcere ancor oggi, cioè da 10 anni! E ciò perchè il Graziani, ottenuta qualche licenza, è rientrato, negli anni scorsi, in ritardo sui giorni concessi.

Pare all'interrogante che sia evidente l'enormità del fatto.

Il Graziani, a 16 anni, ha fatto domanda di arruolamento nella Marina militare; per 5 anni ha prestato, in guerra, servizio sui sommergibili, fino a quando, nel 1943, in Grecia, è stato catturato dai tedeschi e, trasportato a Dachau, vi è rimasto sino al 1945.

L'interrogante chiede, pertanto, se è possibile attuare un provvedimento di clemenza nei confronti del Graziani, essendo così evidente e macroscopica la sproporzione tra il reato commesso e la pena in atto, e chiede, altresì, se il Ministro intende proporre provvedimenti legislativi tali da evitare, nel futuro, il ripetersi di fatti che, come quello menzionato, turbano la pubblica opinione.

(3 - 0313)

CIFARELLI, MAZZEI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se intenda procedere al più presto al riconoscimento formale della Repubblica democratica tedesca, stanti i cospicui sviluppi di distensione e d'intesa ormai raggiunti fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca.

(3 - 0314)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SIGNORI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, in relazione agli impegni a suo tempo presi in seno al Consiglio dei ministri ed all'incontro avvenuto con la Federazione italiana radioamatori, ed in considerazione dei provvedimenti legislativi presentati alle Camere, quali interventi sono stati attuati finora per

regolarizzare l'uso delle radio trasmettenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli.

(4 - 1036)

FERMARIELLO, ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale giudizio esprima e quali interventi intenda assicurare in riferimento alla tolleranza manifestata dai carabinieri, a Portici, verso gruppi di fascisti facinorosi, i quali, in occasione di un comizio tenuto dal senatore Franco del Movimento sociale italiano, hanno dato luogo, nonostante il divieto imposto dallo svolgimento della campagna elettorale, a rumorosi e violenti cortei, provocando, minacciando e percuotendo liberi e pacifici cittadini.

(4 - 1037)

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali urgenti e ferme misure intenda adottare per assicurare alla giustizia, insieme ai mandanti, un noto, feroce delinquente abituale che, con un complice anch'esso individuato, allo scopo di montare un'ignobile provocazione nell'interesse delle forze più retrive di Castellammare di Stabia, dopo aver lanciato pesanti offese contro il Partito comunista, ha freddamente e vigliaccamente sparato alle spalle contro il giovane edile comunista Vincenzo Esposito, che versa ora in pericolo di vita, mentre era intento ad affiggere manifesti elettorali.

L'intervento richiesto appare assolutamente necessario:

per assicurare alla giustizia un criminale che, nonostante sia colpito da mandato di cattura per precedenti delitti commessi, circola impunemente e spavalidamente per la città, minacciando e percuotendo di continuo liberi cittadini;

per impedire che l'impressionante spirale di violenza in atto, mai colpita, ma anzi protetta e perfino alimentata, possa minacciare non solo il pacifico confronto elettorale e la civile convivenza, ma la stessa democrazia italiana.

(4 - 1038)

FERMARIELLO, GIOVANNETTI, ZICCARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerando:

che l'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, ha disposto l'assegno di cura o di sostentamento in favore dei dimessi dai luoghi di cura invalidi per due terzi per effetto o in conseguenza di malattia tubercolare;

che tale assegno configura una nuova prestazione, la quale risulta efficace solo se, come vuole la legge, viene erogata dal giorno successivo a quello in cui viene a cessare l'indennità post-sanatoriale, ai fini del consolidamento della cura e del sostentamento alimentare,

si chiede di sapere quali sono i motivi per cui il provvedimento, ad un anno dalla decorrenza, risulta solo marginalmente applicato, con danno gravissimo per i beneficiari e per la pubblica igiene.

(4 - 1039)

FERMARIELLO, GAROLI, BIANCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere per quali ragioni non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione per la vaccinazione antitubercolare selettiva, come disposto dall'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e se tale ritardo verrà, come è nella generale attesa, prontamente colmato.

(4 - 1040)

PINNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in alcune zone della Sardegna, e particolarmente nei comuni del Gerrei, in provincia di Cagliari, la ricezione televisiva risulta impossibile a causa di impedimenti naturali.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga utile un suo intervento per disporre l'impianto di ripetitori televisivi nelle zone tecnicamente idonee, onde ovviare all'inconveniente lamentato ed esaudire le legittime richieste di quelle popolazioni per una puntuale informazione.

(4 - 1041)

PINNA, GIOVANNETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di agitazione della cittadinanza di Carloforte a causa dell'inadeguatezza dei mezzi di trasporto della società « Tirrenia » di navigazione sulle linee di Calasetta e Porto Vesme, peraltro già evidenziata in altra interrogazione;

2) quale azione urgente intende promuovere, di concerto con la Regione sarda, per:

a) la costruzione di un approdo in località « Punta Sa Perda », per la definitiva soluzione del collegamento marittimo con l'isola madre;

b) la maggiorazione del numero delle corse da e per Carloforte, sì da ovviare alle deficienze lamentate.

(4 - 1042)

BARBARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è informato sullo stato di abbandono in cui si trova il complesso edilizio, da destinarsi a carcere, costruito di recente ad Orta Nova (Foggia).

Tale stabile, ultimato nelle strutture primarie da circa due anni, per tutto questo tempo è rimasto abbandonato e, quindi, esposto ad atti di vandalismo di ogni genere: infatti, tutti gli impianti igienici ed idrici sono stati asportati o resi inutilizzabili.

La spesa già sostenuta per la costruzione di detta opera si aggirerebbe sui 40 milioni di lire e, a quanto è dato di sapere, oggi, con una spesa relativamente piccola, si potrebbe rendere lo stabile stesso agibile e, quindi, consegnarlo al Ministero competente perchè venga adibito all'uso per il quale fu costruito.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se e quando saranno conclusi i necessari lavori di restauro e di ultimazione, onde impedire ulteriori ed inevitabili atti di demolizione interna ed esterna, i quali, certamente, aggraverebbero la spesa sino ad oggi ancora contenuta in cifre relativamente basse.

(4 - 1043)

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se e quando si darà inizio ai lavori per la sistemazione del cavalcaferrovia sulla strada provinciale Trinitapoli-San Ferdinando, in provincia di Foggia.

L'opera, già finanziata con il contributo della Cassa per il Mezzogiorno, attende da tempo, invano, di essere realizzata: infatti, malgrado l'azione svolta dall'Amministrazione comunale di Trinitapoli presso i vari organi competenti (Amministrazione provinciale di Foggia, Cassa per il Mezzogiorno, Ferrovie dello Stato), non è stato ancora possibile dare inizio ai lavori, disattendendo così le giuste attese degli utenti di detto tratto stradale (lavoratori, studenti, operatori economici e turisti), costretti ancora a lunghissime soste all'altezza del passaggio a livello, con conseguenti intasamenti di traffico, responsabili — come anche è accaduto per il passato — di gravi incidenti.

Si prega, pertanto, il Ministro di voler sollecitamente intervenire onde ovviare ai gravi inconvenienti lamentati.

(4 - 1044)

BARBARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se non ritenga opportuno, per l'anno scolastico 1973-74, emanare disposizioni perchè, per quanto riguarda l'immissione nei ruoli della scuola media superiore, abbiano la precedenza sui semplici abilitati i docenti presenti nella graduatoria della legge n. 468, cioè i professori titolari nella scuola media che abbiano avuto il comando per i corsi superiori.

Tale richiesta trova, a giudizio dell'interrogante, valida motivazione nell'esigenza di determinare nella scuola media superiore una continuità didattica utile all'insegnamento, con innegabili vantaggi per gli studenti.

(4 - 1045)

BARBARO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perchè non continui ad essere messa in pericolo l'incolumità dei cittadini abitanti nel rione Monticchio di Manfredonia, in provincia di Fog-

gia: infatti, sono numerosissimi gli abitanti di detto rione costretti a vivere in una condizione di precarietà e di continuo panico ogni qualvolta sopravviene la pioggia, nel ricordo di quanto accadde durante la tragica alluvione dell'agosto 1972.

L'interrogante ritiene indispensabile che si sani la condizione di inagibilità e di pericolosità rilevata in alcune zone del quartiere Monticchio e che si risolvano al più presto i problemi che continuamente pongono in pericolo l'incolumità dei cittadini che vi abitano. Troppe volte alcune strade del predetto quartiere si trasformano — in seguito anche a pioggia non troppo violenta e duratura — in veri e propri torrenti, allagando i seminterrati, le cabine elettriche ed i piani-terra, che si trasformano, in tal modo, in vere trappole — talvolta anche mortali — come purtroppo è accaduto anche di recente. Inutile aggiungere che tale situazione comporta gravi danni alle cose e, purtroppo, anche alle persone.

In considerazione di una tale situazione, resta incomprendibile come mai si continui a permettere l'abitabilità di piani-terra che hanno un solo ingresso, senza finestrini, con servizi igienici assolutamente inadeguati.

Per le motivazioni sopra riportate e per impedire il ripetersi di danni alle cose ed alle persone, l'interrogante invita i Ministri ad intervenire direttamente ed a sollecitare presso gli organi competenti gli indilazionabili ed indispensabili provvedimenti, onde risolvere il problema della deviazione e della canalizzazione delle acque piovane a Manfredonia, in maniera completa, definitiva e soddisfacente per l'incolumità e la tranquillità dei cittadini.

(4 - 1046)

MURMURA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fondamento ha la notizia, diffusasi nel paese di Limbadi — ove una grave infezione, per inquinamento della vecchia rete idrica, ha suscitato notevoli preoccupazioni — circa i lavori per il primo lotto della nuova rete, per l'importo di 33 milioni di lire, che, aggiudicati il 7 dicembre 1971 all'impresa « Vardè Antonino », sarebbero stati dall'en-

te appaltante consegnati nell'ottobre 1972 e non ancora concretamente iniziati.

Ove risultasse vera siffatta delicata circostanza, l'interrogante intende conoscerne le ragioni e chiede quali provvedimenti si ritenga opportuno adottare.

(4 - 1047)

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della quasi totale mancanza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rione Palme di Trapani;

se non ritenga di dover intervenire con congrui finanziamenti per luce, acqua, strade, scuole ed altre case in detto quartiere.

(4 - 1048)

PELLEGRINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire per l'estensione della rete di illuminazione pubblica nel comune di Marsala, dove quasi tutte le borgate si trovano al buio, ed il rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica nel centro cittadino, dove esiste ancora una illuminazione scarsa, risalendo gli impianti ad oltre mezzo secolo fa.

(4 - 1049)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

quali sono in atto gli interventi statali nei vari settori economico-sociali nei comuni di Marsala, Trapani, Paceco, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, San Vito Lo Capo, Favignana e Pantelleria;

se sono a conoscenza della particolare situazione di depressione economica e di carenza di infrastrutture esistente in detti comuni, per cui s'impone un deciso intervento pubblico per il loro decollo economico-sociale.

(4 - 1050)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di agitazione della categoria dei biologi, i quali, nonostante l'ordinamento istituito con legge n. 396 del 24 maggio 1967, che li abilita al titolo professionale mediante il possesso del titolo accademico e l'esame di Stato, non trovano ancora la loro giusta collocazione nel sistema della mutualità;

2) se gli risulti, altresì, che la citata legge consente loro:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche;

c) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;

d) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

e) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico;

f) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

g) funzioni, infine, di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopra menzionate.

In caso affermativo, anche in considerazione del fatto che la sentenza del Consiglio di Stato (n. 361 del 7 aprile 1972) e la stessa circolare chiarificatrice del Ministero (n. 107 del 26 luglio 1972) sono state totalmente disattese, si chiede se il Ministro non ritenga urgente, utile ed opportuno un incontro con l'Ordine nazionale dei biologi per un esame congiunto dei problemi attinenti la benemerita categoria e per definire il loro inserimento nel sistema della mutualità, come convenzionati esterni ed interni, sì da garantire loro il lavoro e la tutela della stessa dignità

professionale, nella prospettiva del generale riassetto in attuazione della riforma sanitaria.

(4 - 1051)

PINNA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

1) quali siano i progetti speciali elaborati dal CIPE, quali comparti produttivi riguardino e quali regioni;

2) quale sia il progetto speciale a cui è interessata la Sardegna e se esso tenga conto delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione parlamentare d'inchiesta incaricata di svolgere un'indagine nelle zone interne dell'Isola a prevalente economia agro-pastorale.

(4 - 1052)

CANETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del suo Ministero circa i lavori in corso per la costruzione a Ventimiglia (Imperia) di un piano caricatore bestiame, iniziati da tempo, poi interrotti ed ora ripresi, malgrado le proteste del sindaco della città, degli abitanti del quartiere (sottoscrittori, al proposito, di una petizione di protesta), di consiglieri comunali e provinciali e del parroco (autore di una dettagliata relazione inviata a diversi enti, tra i quali la Direzione generale lavori delle Ferrovie dello Stato).

La protesta non nasce da un giudizio negativo sull'utilità dell'opera, quanto dalla sua ubicazione all'ingresso della stazione internazionale di Ventimiglia, interessata ad un elevatissimo movimento di turisti e viaggiatori, nel cuore della città.

Gravi sono i pericoli di inquinamento, se si considera che la rete di fognature della località prescelta è assolutamente inadeguata a ricevere il nuovo carico, che naturalmente le verrà dalla presenza del piano caricatore bestiame, e addirittura non ha sbocchi a mare, ma in un vicino piccolo rio (San Secondo).

A nulla è servito un ordine di sospensione dei lavori del sindaco in data 15 settembre 1972, emanato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Si fa presente che la nuova sede del piano caricatore bestiame non avrà nemmeno il pregio della razionalità, perchè l'« ampliamento » dell'attrezzatura, portato a giustificazione dalle Ferrovie dello Stato, si ridurrà a ben poca cosa e costringerà, inoltre, il bestiame in transito ad ore di sosta al sole, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Si fa, inoltre, presente che l'Amministrazione comunale aveva proposto, in alternativa, zone più periferiche, lungo la sponda ad ovest del fiume Roja, dove esiste un'ampia area libera, di proprietà delle Ferrovie dello Stato e collegata con binario e strada carrozzabile.

(4 - 1053)

MARI, GADALETA, CALIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

se è allo studio del suo Ministero la modifica dell'attuale tracciato della linea ferroviaria Bari-Napoli, al fine di realizzare una diminuzione dei tempi di percorrenza, in connessione all'esigenza di assicurare un più celere trasporto di viaggiatori e di merci;

come si intende provvedere per garantire l'utilizzazione di un maggior numero di vetture di seconda classe, di carrozze-cucetta e carrozze-letto sui percorsi Lecce-Roma e Bari-Napoli, visto che quelle attualmente impiegate risultano assolutamente insufficienti a coprire le esigenze dei viaggiatori;

quando potrà essere realizzato, nel quadro del piano di ammodernamento della rete ferroviaria italiana, lo spostamento della stazione ferroviaria di Bari-Centrale, continuamente sollecitato dal Consiglio comunale di Bari, per ovviare agli inconvenienti che determinano una grave strozzatura nello sviluppo della città.

(4 - 1054)

PAPA, ABENANTE, PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare in molti Istituti professionali — principalmente a Napoli e nella regione campana, e più in generale in tutto il

Mezzogiorno — ove molti alunni, che hanno regolarmente frequentato i primi tre anni, non possono continuare gli studi per la mancata istituzione della quarta classe;

se non ritenga che tale fatto costituisca una grave violazione del diritto allo studio e determini disparità di condizioni, anche tra alunni dello stesso istituto, tra coloro che possono continuare regolarmente gli studi e conseguire il titolo di scuola media superiore con accesso all'università e coloro ai quali tale facoltà è negata;

quali provvedimenti intenda adottare e quali disposizioni voglia dare ai Provveditorati agli studi, perchè a tutti i giovani che hanno presentato regolare domanda sia consentita la continuazione degli studi con la istituzione della quarta classe.

(4 - 1055)

ABENANTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — per conoscere in base a quali considerazioni la « Italsider » ha, in data 28 settembre 1972, disdetto la convenzione con l'ENPI per i servizi di medicina del lavoro nelle aziende.

Gli interroganti, atteso che l'azienda intende espletare tale indispensabile servizio con medici a rapporto di dipendenza diretta dall'azienda stessa, chiedono di conoscere come tali determinazioni dell'« Italsider » si concilino con le norme dello statuto dei diritti dei lavoratori e con la necessità di rafforzare l'azione di un ente pubblico quale l'ENPI nel campo della medicina del lavoro nelle aziende, e sottolineano la necessità che ogni attività di medicina aziendale (prestazioni di pronto soccorso, visite mediche per assunzioni, visite mediche preventive e periodiche, visite per malattie professionali, igiene del lavoro, eccetera) continui ad essere assicurata dall'ENPI.

(4 - 1056)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi dell'inspiegabile ritardo che ha impedito l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della

cassa soccorso dell'ATAN di Napoli, dopo che da tempo è stata eletta la rappresentanza del personale e designata da mesi quella aziendale.

In particolare, gli interroganti sottolineano la necessità di procedere alla normalizzazione del consiglio di amministrazione della cassa soccorso per ovviare alle disfunzioni dell'indispensabile servizio che, allo stato, ha enormi carenze, come la mancata erogazione dei medicinali e, cosa ancor più grave, la stipula di una polizza di assicurazione malattia con un ente privato, nonostante che norme di legge e sentenze abbiano sancito la non trasferibilità dei compiti della cassa soccorso.

Gli interroganti, pertanto, sottolineano la necessità di porre subito fine alla gestione commissariale, di restituire ai legittimi proprietari la gestione della cassa soccorso e di annullare l'illegittima polizza.

(4 - 1057)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intendono adottare per la ratifica della delibera dell'ENPI che istituisce il ruolo transitorio ad estinzione degli infermieri di fabbrica.

Gli interroganti sottolineano la necessità di accogliere con urgenza l'aspirazione dei lavoratori a trovare finalmente un'organica stabilità d'impiego.

(4 - 1058)

CHINELLO, ARGIROFFI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza del provvedimento di licenziamento — adottato dall'amministrazione dell'Ospedale civile di Noventa Vicentina senza alcuna motivazione — del dottor Riccardo Tamburini, violando in tal modo lo statuto dei diritti dei lavoratori ed attuando una discriminazione talmente grave da suscitare una vastissima reazione dell'opinione pubblica e della stampa locale e nazionale;

quali conseguenti provvedimenti intende adottare.

(4 - 1059)

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se risulti loro che i comuni del Sarabus (Villaputzu, San Priamo, Villasimius, e Muravera) sono stati nuovamente colpiti da un'alluvione che ha provocato ingenti danni alle campagne, causati dallo straripamento di torrenti che hanno invaso le coltivazioni, provocando smottamenti e frane;

2) che nel rione S. Lucia di Muravera oltre 60 famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, in conseguenza dei crolli che si sono verificati negli edifici, cercando rifugio presso locali pubblici;

3) che la stessa « Orientale sarda » è stata interessata e che il traffico ne risulta impedito.

In caso affermativo, si chiede se non ritengano urgente, utile ed opportuno un loro intervento per:

1) l'accertamento dei danni causati dall'alluvione agli agrumeti, ai vigneti, ai pascoli;

2) la sistemazione delle famiglie delle case pericolanti e la ricostruzione degli abitati;

3) garantire l'assistenza nelle più ampie forme possibili;

4) l'erogazione di mangimi per il bestiame seriamente in pericolo, sia per la persistente siccità, sia per il sopraggiungere della alluvione.

(4 - 1060)

PINNA. — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza delle dichiarazioni programmatiche del presidente designato della Giunta regionale, secondo le quali sarebbe intendimento di quell'Amministrazione reclamare la riduzione delle ingombranti servitù militari presenti nella città di Cagliari e nell'Isola, che, talvolta, impediscono la realizzazione di complessi organici per i musei d'arte (nel Castello di Cagliari) e la stessa espansione urbanistica;

2) quali siano gli intendimenti del Ministero della difesa in ordine alle richieste avanzate dalla Regione sarda, relativamente alle servitù militari, e del Ministero della

pubblica istruzione per quanto attiene alla realizzazione del citato museo d'arte, libero da collaterali servizi militari che ne deturpano l'aspetto architettonico e che potrebbero pregiudicare seriamente la stessa conservazione delle importanti opere d'arte.

(4 - 1061)

FUSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

— Per sapere se è a conoscenza dello stato di profonda insoddisfazione e di crescente malcontento che si manifesta tra gli Enti locali, le varie categorie degli operatori economici e le organizzazioni sindacali della provincia di Grosseto, in seguito alle deludenti notizie relative all'iter del progetto di irrigazione « Farma Merse » che si trascina da ben 18 anni da un ufficio all'altro.

Infatti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve ancora pronunciarsi sul progetto di massima, predisposto dall'Ente Maremma fin dal 1954, mentre solo recentemente tale Ente è stato autorizzato a predisporre la progettazione esecutiva concernente la diga sul Farma, senza peraltro stabilire il relativo finanziamento.

Per conoscere, altresì, se il Ministro sia informato dei ripetuti pronunciamenti e risoluzioni degli enti suddetti, espressi attraverso convegni qualificati, volti a richiedere l'approvazione di tale progetto ed i relativi finanziamenti, onde consentire la graduale irrigazione di oltre 100.000 ettari di terreni interessati alle riconversioni colturali e, conseguentemente, alla ristrutturazione della agricoltura per lo sviluppo dell'intera economia provinciale.

L'interrogante chiede al Ministro se, di fronte a tali macroscopici ritardi ed alla molteplicità di interessi pubblici e privati, connessi alla realizzazione del progetto « Farma Merse », non ritenga opportuno intervenire per:

a) sollecitare la rapida approvazione del progetto di massima da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) predisporre il finanziamento per la realizzazione del primo stralcio per la diga sul Farma e le altre opere connesse.

(4 - 1062)

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 1° dicembre 1972**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 1° dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modificazioni al Codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (561).

MARTINAZZOLI. — Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi (404).

LUGNANO ed altri. — Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva (414).

ZUCCALA ed altri. — Modificazione all'articolo 277 del Codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria (489).

NENCIONI ed altri. — Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per la estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale (22).

II. Discussione della richiesta di dichiarazione di urgenza, presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del Regolamento, per il disegno di legge:

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati (628).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari